SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A09203

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004.

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in attuazione dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 60 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004;

Considerato che l'art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22 luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, individua per le amministrazioni provinciali e quelle comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente devono avvenire nei limiti delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente.

3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali

1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le classi demografiche sono le seguenti:

oltre 100.000 abitanti;

da 20.000 a 99.999 abitanti;

fino a 19.999 abitanti.

2. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella *A*).

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella *A*).

4. I comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella *A*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica:

enti con popolazione fino a 14.999 abitanti - parametro 1,15;

enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti - parametro 1,05;

enti con popolazione da 25.000 a 49,999 abitanti - parametro 1,00;

enti con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti - parametro 0,80;

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.

Inferiore o uguale al 32% - parametro 1,15;

Superiore al 32% - parametro 0,85;

c) tipologia di servizi:

servizi di polizia municipale - parametro 1,50;

servizi sociali, scolastici ed assistenziali - parametro 1,20;

servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,10;

servizi amministrativi, contabili e di vigilanza - parametro 1,00;

servizi culturali e sportivi - parametro 0,90;

altri servizi - parametro 0,70.

5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso.

6. I comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento, nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella *A*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.

7. I comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 4, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 6.

8. Ai comuni il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l'assunzione di una unità.

Art. 3.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni provinciali.

1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 60 del citato art. 3, le classi demografiche sono le seguenti:

oltre 2.000.000 abitanti;

da 500.000 a 2.000.000 abitanti;

fino a 499.999 abitanti.

2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella *B*).

Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialità dei servizi da garantire.

3. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella *B*).

4. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella *B*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:

a) classe demografica:

enti con popolazione fino a 499.999 abitanti - parametro 1,15;

enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti - parametro 1.00;

enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti - parametro 0.80;

b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.

Inferiore o uguale al 26% - parametro 1,15;

Superiore al 26% parametro - 0,85;

c) tipologia di servizi:

servizi istruzione, formazione e lavoro - parametro 1,20;

servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,15;

servizi di vigilanza - parametro 1,10;

servizi culturali e sportivi - parametro 0,85;

servizi amministrativi e contabili - parametro 0,90;

altri servizi - parametro 0,80.

5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell'anno 2004 è consentito alle province l'arrotondamento per eccesso.

6. Le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella *B*), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al precedente comma 4 dovessero risultare percentuali superiori.

7. Le province con popolazione fino a 499.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui ai precedente comma 6.

8. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l'assunzione di una unità.

Art. 4.
Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 - con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale - è consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l'assunzione, in deroga alle disposizione del presente decreto, di un numero di unità pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano mai state attivate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 193

TABELLA *A*

COMUNI
RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI DESUNTE DAI CERTIFICATI DI CONTO DI BILANCIO 2001

FASCIA	CLASSI DEMOGRAFICHE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO
06	5.000 - 9.999	1.150	0,28
07	10.000 - 19.999	644	0,29
08	20.000 - 59.999	373	0,29
09	60.000 - 99.999	53	0,31
10	100.000 - 249.999	31	0,31
11	250.000 - 499.999	6	0,30
12	500.000 ed oltre	6	0,31
	TOTALE NAZIONALE	2.263	0,30

LEGENDA:

FASCIA	
01	0 - 499
02	500 - 999
03	1.000 - 1.999
04	2.000 - 2.999
05	3.000 - 4.999
06	5.000 - 9.999
07	10.000 - 19.999
08	20.000 - 59.999
09	60.000-99.999
10	100.000 - 249.999
11	250.000 - 499.999
12	500.000 ed oltre

TABELLA *B*

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti desunte dai certificati di conto di bilancio 2001

AGGREGATO PER CLASSE DEMOGRAFICA

FASCIA	CLASSE	NR. ENTI PRESENTI NELLA FASCIA	RAPPORTO REGIONALE
1	Pop. < 400.000	56	0,23
2	Pop. > 399.999	44	0,21
	TOTALE NAZIONALE . . .	100	0,22

LEGENDA:

FASCIA	
1	Pop. < 400.000
2	Pop. > 399.999

04A09282

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004.

Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004);

Visto l'art. 3, comma 60, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004;

Considerato, in particolare, che l'art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale debbono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'Interno e della Salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22 luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.

2. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003.

3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.
Assunzione di personale nelle regioni

1. Per l'anno 2004, le regioni, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003.

2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2004, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.
Assunzione di personale negli enti del servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione delle dotazioni organiche, possono autorizzare, per l'anno 2004, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere esclusivamente personale appartenente al ruolo sanitario a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003, sono escluse dai limiti di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure di mobilità nonché le assunzioni del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

p. Il Presidente: MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 345

04A09283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Ludwig Michael, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ludwig Michael, nato a Memmingen (Germania) il 29 agosto 1963, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologe» conseguito presso la «Katholische Universitat Eichstatt» in data 23 aprile 1996 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo «Doktors der Philosophie» presso la «Katholische Universitat Eichstatt» in data 28 ottobre 1999 ed è iscritto dal 1° aprile 2000 alla associazione professionale «Deutscher Psychologinnen und Psychologen»;

Preso atto che il sig. Ludwing ha documentato lo svolgimento di attività professionale presso l'istituto medico psicologico di Ingolstadt dal marzo 1998;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Ludwig Michael, nato a Memmingen (Germania) il 29 agosto 1963, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09225

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Meda Peduzzi Pamela Antonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Meda Peduzzi Pamela Antonia, nata a Milano (Italia) il 28 maggio 1971, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Laurea in psicologia» presso l'Università di Padova in data 20 giugno 1997, laurea omologata alle licenze svizzere universitarie come attestato dall'Ufficio di sanità della Repubblica e Cantone Ticino in data 14 aprile 2004;

Considerato che la richiedente è autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 16 maggio 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentate di categoria nella nota del 25 maggio 2004;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Meda Peduzzi Pamela Antonia, nata a Milano (Italia) il 28 maggio 1971, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09226

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Carlassara Olivier Michel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Carlassara Olivier Michel, nato a Kortrijk (Belgio) il 30 agosto 1977, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psycholoog» conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciaat in de psychologie» conseguito presso l'«Universiteit Gent» in data 21 settembre 2000;

Preso atto che il sig. Carlassara è iscritto nella lista degli psicologi riconosciuti tenuta dalla Commissione degli psicologi belga a decorrere dal 5 aprile 2004;

Preso atto che il richiedente ha effettuato un tirocinio clinico dal 2 novembre 2000 al 30 giugno 2001 presso la Comunità terapeutica diurna «Zero» di Macerata e che ha svolto attività professionale in qualità di psicologo presso il «VZW CIGB Psychiatrisch Centrum o.l.v. Van Vrede» di Menen (Belgio) dal 2 luglio 2001 al 2 aprile 2002 e presso la «Kliniek H. Familie» di Kortrijk (Belgio) dal 15 aprile 2002 al 14 ottobre 2002, come documento in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;

Ritenuto che il sig. Carlassara abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Carlassara Olivier Michel, nato a Kortrijk (Belgio) il 30 agosto 1977, cittadino belga, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09227

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Argento Proteinato» a base di argento proteinato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999 nel quale la specialità medicinale «Argento Proteinato» risulta classificata in classe «A»;

Vista la domanda presentata dalla ditta titolare in data 24 novembre 2003 con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»;

Visto il parere espresso in data 7 aprile 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Argento Proteinato» nella confezione indicata è classificata come segue:

0,5% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 030322010;

classe «C»;

titolare A.I.C.: Marco Viti Farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 71

04A09192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone

è accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni 2 e 3 settembre 2004.

Motivazione:

il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 4704 del 1° settembre 2004 la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni 2 e 3 settembre 2004 a causa di aggiornamenti tecnici ed informatici.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A09213

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria, sezione staccata di Novi Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 31 agosto 2004, prot. n. 11716/04, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Novi Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto del collegamento TELECOM;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 3 settembre 2004, prot. n. 703/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 23 agosto 2004 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - sezione staccata di Novi Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 settembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A09214

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 settembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno se necessario, alle attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO A

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
1	PIEMONTE	ACQUI TERME	VIA ROMA	EX CASERMA C. BATTISTI	ALB000501	F	27	181	3
					ALB000501	F	27	185	1
					ALB000501	F	27	189	1
					ALB000501	F	27	189	2
					ALB000501	F	27	189	3
					ALB000501	F	27	189	4
					ALB000501	F	27	189	5
					ALB000501	T	27	181	
					ALB000501	T	27	185	
					ALB000501	T	27	189	
2	PIEMONTE	ALESSANDRIA	V. ARNALDO DA BRESCIA, 19	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	ALB021401	F	268	4527	2
					ALB021401	F	268	4527	3
					ALB021401	F	268	4527	4
					ALB021401	F	268	4527	5
					ALB021401	F	268	4527	6
					ALB021401	F	268	4527	1
					ALB021401	F	268	4527	8
					ALB021401	F	268	4527	1
					ALB021401	T	268	4527	
3	MARCHE	ANCONA	CORSO GIUSEPPE MAZZINI 55-61	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	ANB002101	F	7	241	3
					ANB002101	F	7	241	4
					ANB002101	F	7	248	20
					ANB002101	F	7	248	21
					ANB002101	F	7	248	22
					ANB002101	F	7	248	23
					ANB002101	F	7	248	24
					ANB002101	F	7	248	25
					ANB002101	F	7	248	26
					ANB002101	F	7	248	27
					ANB002101	F	7	248	28
					ANB002101	F	7	248	29
					ANB002101	F	7	248	30
					ANB002101	F	7	248	31
					ANB002101	F	7	248	32
					ANB002101	F	7	248	33
					ANB002101	F	7	240	-
					ANB002101	F	7	243	-
					ANB002101	F	7	244	-
					ANB002101	F	7	245	-
					ANB002101	F	7	246	-
					ANB002101	T	7	240	
					ANB002101	T	7	241	
					ANB002101	T	7	243	
					ANB002101	T	7	244	
					ANB002101	T	7	245	
					ANB002101	T	7	246	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					ANB002101	T	7	248	
4	MARCHE	ANCONA	VIA PALESTRO 15	UFFICI FINANZIARI	ANB004901	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
5	MARCHE	ANCONA	VIA PALESTRO 19-27	NUOVA SEDE UFFICI MINISTERO LL.PP.	ANB005301	F	8	149	23
					ANB005301	F	8	149	24
					ANB005301	F	8	149	25
					ANB005301	F	8	149	26
					ANB005301	F	8	149	27
					ANB005301	F	8	149	28
					ANB005301	F	8	149	29
					ANB005301	F	8	149	30
					ANB005301	F	8	149	31
					ANB005301	F	8	149	32
					ANB005301	F	8	149	33
					ANB005301	F	8	150	3
					ANB005301	F	8	150	7
					ANB005301	F	8	150	8
					ANB005301	F	8	150	9
					ANB005301	F	8	150	10
					ANB005301	F	8	150	11
					ANB005301	F	8	150	12
					ANB005301	T	8	149	
					ANB005301	T	8	150	
6	MARCHE	JESI	CORSO GIACOMO MATTEOTTI	PALAZZO UFFICI FINANZIARI EX CONVENTO DEI CARMELITANI MAPP.70/9 GRAFFATO CON MAPP.342 E 344/5	ANB006901	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
7	MARCHE	ANCONA	Via P. Borsellino n. 1	"Cas. Dorica"	ANBP004C01	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
8	MARCHE	ASCOLI PICENO	VIA LUIGI MARINI, 15	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	APB045301	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
9	ABRUZZO	L'AQUILA	CORSO FEDERICO II 9	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	AQB098401	F	101	1337	1
					AQB098401	F	101	1337	2
					AQB098401	F	101	1337	3
					AQB098401	F	101	1337	4
					AQB098401	F	101	1337	5
					AQB098401	T	101	1337	
10	ABRUZZO	L'AQUILA	Via Campo di Pile	Motorizzazione Civile	AQB134101	T	77	28	
					AQB134101	T	77	158	
					AQB134101	T	77	436	
					AQB134101	T	77	553	
					AQB134101	T	77	661	
					AQB134101	T	77	662	
					AQB134101	T	77	663	
11	ABRUZZO	L'AQUILA	VIA FRANCESCO FILOMUSI GUELFI	PALAZZO UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO	AQB138201	F	93	275	1
					AQB138201	F	93	275	2
					AQB138201	F	93	275	3

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					AQB138201	F	93	275	4
					AQB138201	F	93	275	5
					AQB138201	F	93	275	6
					AQB138201	T	93	275	
12	ABRUZZO	L'AQUILA	V.le delle Fiamme Gialle	"Cas. V. Giudice" - Corpo A	AQBP45501	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
13	PUGLIA	BARI	Via G. Murat n. 59	"Cas. Magg. G. Macchi"	BAB001001	F	87	76	1
					BAB001001	F	87	76	2
					BAB001001	F	87	76	3
					BAB001001	F	87	76	4
					BAB001001	F	87	76	5
					BAB001001	F	87	76	6
					BAB001001	F	87	76	7
					BAB001001	F	87	76	8
					BAB001001	F	87	76	9
					BAB001001	F	87	76	10
					BAB001001	F	87	76	11
					BAB001001	F	87	76	12
					BAB001001	F	87	76	13
					BAB001001	F	87	76	14
					BAB001001	F	87	76	15
					BAB001001	F	87	76	16
					BAB001001	F	87	76	17
					BAB001001	F	87	76	18
					BAB001001	F	87	76	19
					BAB001001	F	87	76	20
					BAB001001	F	87	76	21
					BAB001001	F	87	76	22
					BAB001001	F	87	76	23
					BAB001001	F	87	76	24
					BAB001001	F	87	76	25
					BAB001001	F	87	77	
					BAB001001	F	87	78	
					BAB001001	T	87	76	
					BAB001001	T	87	77	
					BAB001001	T	87	78	
14	PUGLIA	BARI	PIAZZA ISABELLA D'ARAGONA	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	BAB003501	F	88	26	1
					BAB003501	F	88	26	2
					BAB003501	F	88	26	3
					BAB003501	F	88	26	4
					BAB003501	T	88	26	
15	PUGLIA	BARI	VIA AMENDOLA, 164/A-C-D		BAB079001	F	41	190	5
					BAB079001	F	41	190	6
					BAB079001	F	41	190	9
					BAB079001	F	41	190	12
					BAB079001	F	41	190	14
					BAB079001	F	41	190	16

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					BAB079001	F	41	190	17
					BAB079001	F	41	190	18
					BAB079001	F	41	190	19
					BAB079001	F	41	190	20
					BAB079001	F	41	190	21
					BAB079001	F	41	190	22
					BAB079001	F	41	190	23
					BAB079001	F	41	190	28
					BAB079001	F	41	190	32
					BAB079001	F	41	190	33
					BAB079001	F	41	190	34
					BAB079001	T	41	190	
16	PUGLIA	BARI	VIA AMENDOLA, 210/5-201/7	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	BAB080101	F	40	1038	5
					BAB080101	F	40	1038	6
					BAB080101	F	40	1038	7
					BAB080101	F	40	1038	8
					BAB080101	F	40	1038	9
					BAB080101	F	40	1038	10
					BAB080101	F	40	1038	11
					BAB080101	F	40	1038	12
					BAB080101	F	40	1038	13
					BAB080101	F	40	1038	14
					BAB080101	F	40	1038	15
					BAB080101	F	40	1038	16
					BAB080101	F	40	1038	17
					BAB080101	F	40	1038	18
					BAB080101	F	40	1038	19
					BAB080101	F	40	1038	23
					BAB080101	F	40	1038	24
					BAB080101	F	40	1038	29
					BAB080101	F	40	1038	30
					BAB080101	F	40	1038	1
					BAB080101	T	40	1038	
17	PUGLIA	BARI	V.le Europa	"Cas. V:Brig. A. De Falco - Fin. sc. A. Sottile" - Autorimessa interrata	BAB085701	F	6	234	1
					BAB085701	F	6	234	2
					BAB085701	F	6	234	3
					BAB085701	F	6	234	4
					BAB085701	F	6	234	5
					BAB085701	F	6	234	6
					BAB085701	F	6	234	7
					BAB085701	F	6	234	8
					BAB085701	F	6	234	9
					BAB085701	F	6	234	10
					BAB085701	F	6	234	11
					BAB085701	F	6	234	12

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					BAB085701	F	6	234	13
					BAB085701	F	6	234	14
					BAB085701	F	6	234	15
					BAB085701	F	6	234	16
					BAB085701	F	6	234	17
					BAB085701	F	6	234	18
					BAB085701	F	6	234	19
					BAB085701	F	6	234	20
					BAB085701	F	6	234	21
					BAB085701	F	6	234	22
					BAB085701	F	6	234	23
					BAB085701	F	6	234	24
					BAB085701	F	6	234	25
					BAB085701	F	6	234	26
					BAB085701	F	6	234	27
					BAB085701	F	6	234	28
					BAB085701	F	6	234	29
					BAB085701	F	6	234	30
					BAB085701	F	6	234	31
					BAB085701	F	6	234	32
					BAB085701	F	6	234	33
					BAB085701	F	6	234	34
					BAB085701	F	6	234	35
					BAB085701	F	6	234	36
					BAB085701	F	6	234	37
					BAB085701	F	6	234	38
					BAB085701	F	6	234	39
					BAB085701	F	6	234	40
					BAB085701	F	6	234	41
					BAB085701	F	6	234	42
					BAB085701	F	6	234	43
					BAB085701	F	6	234	44
					BAB085701	F	6	234	45
					BAB085701	F	6	234	46
					BAB085701	F	6	234	47
					BAB085701	F	6	234	48
					BAB085701	F	6	234	49
					BAB085701	F	6	234	50
					BAB085701	F	6	234	51
					BAB085701	F	6	234	52
					BAB085701	F	6	234	53
					BAB085701	F	6	234	54
					BAB085701	F	6	234	55
					BAB085701	F	6	234	56
					BAB085701	F	6	234	57
					BAB085701	F	6	234	58

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					BAB085701	F	6	234	59
					BAB085701	F	6	234	60
					BAB085701	F	6	234	61
					BAB085701	F	6	234	62
					BAB085701	F	6	234	63
					BAB085701	F	6	234	64
					BAB085701	F	6	234	65
					BAB085701	F	6	234	66
					BAB085701	F	6	234	67
					BAB085701	F	6	234	68
					BAB085701	F	6	234	69
					BAB085701	F	6	234	70
					BAB085701	F	6	234	71
					BAB085701	F	6	234	72
					BAB085701	F	6	234	73
					BAB085701	F	6	234	74
					BAB085701	F	6	234	75
					BAB085701	F	6	234	76
					BAB085701	F	6	234	77
					BAB085701	F	6	234	78
					BAB085701	F	6	240	1
					BAB085701	F	6	300	1
					BAB085701	F	6	300	2
					BAB085701	F	6	300	3
					BAB085701	F	6	300	4
					BAB085701	F	6	300	5
					BAB085701	F	6	300	6
					BAB085701	F	6	300	7
					BAB085701	F	6	300	8
					BAB085701	F	6	300	9
					BAB085701	F	6	300	10
					BAB085701	F	6	300	11
					BAB085701	F	6	300	12
					BAB085701	F	6	300	13
					BAB085701	F	6	300	14
					BAB085701	F	6	300	15
					BAB085701	F	6	300	16
					BAB085701	F	6	300	17
					BAB085701	F	6	300	18
					BAB085701	F	6	300	19
					BAB085701	F	6	300	20
					BAB085701	F	6	300	21
					BAB085701	F	6	300	22
					BAB085701	F	6	300	23
					BAB085701	F	6	300	24
					BAB085701	F	6	300	25

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					BAB085701	F	6	300	26
					BAB085701	F	6	300	27
					BAB085701	F	6	300	28
					BAB085701	F	6	300	29
					BAB085701	F	6	300	30
					BAB085701	F	6	300	31
					BAB085701	F	6	300	32
					BAB085701	F	6	300	33
					BAB085701	F	6	300	34
					BAB085701	F	6	300	35
					BAB085701	F	6	300	36
					BAB085701	F	6	300	37
					BAB085701	F	6	300	38
					BAB085701	F	6	300	39
					BAB085701	F	6	300	40
					BAB085701	F	6	300	41
					BAB085701	F	6	300	42
					BAB085701	F	6	300	43
					BAB085701	F	6	300	44
					BAB085701	F	6	300	45
					BAB085701	F	6	300	46
					BAB085701	F	6	300	47
					BAB085701	F	6	300	48
					BAB085701	F	6	300	49
					BAB085701	F	6	300	50
					BAB085701	F	6	300	51
					BAB085701	F	6	300	52
					BAB085701	F	6	300	53
					BAB085701	F	6	300	54
					BAB085701	F	6	300	55
					BAB085701	F	6	300	56
					BAB085701	F	6	300	57
					BAB085701	F	6	300	58
					BAB085701	F	6	300	59
					BAB085701	F	6	300	60
					BAB085701	F	6	300	61
					BAB085701	F	6	300	62
					BAB085701	F	6	300	63
					BAB085701	F	6	300	64
					BAB085701	F	6	300	65
					BAB085701	F	6	300	66
					BAB085701	F	6	300	67
					BAB085701	F	6	300	68
					BAB085701	F	6	300	69
					BAB085701	F	6	300	70
					BAB085701	F	6	300	71

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					BAB085701	F	6	300	72
					BAB085701	F	6	300	73
					BAB085701	F	6	300	74
					BAB085701	F	6	300	75
					BAB085701	F	6	300	76
					BAB085701	F	6	300	77
					BAB085701	F	6	300	78
					BAB085701	F	6	302	1
					BAB085701	F	6	304	1
					BAB085701	F	6	304	2
					BAB085701	F	6	304	3
					BAB085701	F	6	304	4
					BAB085701	F	6	304	5
					BAB085701	F	6	304	6
					BAB085701	F	6	304	7
					BAB085701	F	6	304	8
					BAB085701	F	6	304	9
					BAB085701	T	6	234	
					BAB085701	T	6	240	
					BAB085701	T	6	300	
					BAB085701	T	6	302	
					BAB085701	T	6	304	
18	LOMBARDIA	BERGAMO	LARGO BORTOLO BELOTTI 3	PALAZZO UFFICI STATALI	BGB000801	F	9	1665	1
					BGB000801	F	9	1665	2
					BGB000801	T	9	1665	
19	LOMBARDIA	BERGAMO	Via dello Statuto n. 21	"Cas. Barbarisi"- Aula Magna	BGB043501	F	3	3219	
					BGB043501	F	3	4281	
					BGB043501	F	3	8787	
					BGB043501	T	36	82	
					BGB043501	T	36	96	
					BGB043501	T	36	97	
					BGB043501	T	36	98	
					BGB043501	T	47	3219	
					BGB043501	T	47	4281	
					BGB043501	T	47	8787	
20	LOMBARDIA	BERGAMO	VIA CARDUCCI E VIA ALLA TRUCCA	M.C.T.C. DI BERGAMO	BGB046901	T	64	11	
					BGB046901	T	64	12	
					BGB046901	T	64	13	
					BGB046901	T	64	14	
					BGB046901	T	64	15	
					BGB046901	T	64	16	
					BGB046901	T	64	17	
21	E. ROMAGNA	BOLOGNA	VIA MARCO POLO 60	CENTRO DI SERVIZIO IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE	BOB1157C01	F	48	28	
					BOB1157C01	T	48	28	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
22	LOMBARDIA	BRESCIA	VIA MARSALA 27-29 - VIA SANTA CATERINA, 3	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	BSB013201	F	BRE/2	117	1
					BSB013201	F	BRE/2	117	2
					BSB013201	F	BRE/2	117	3
					BSB013201	F	BRE/2	117	4
					BSB013201	F	BRE/2	117	5
					BSB013201	F	BRE/2	117	6
					BSB013201	T	115	90	
23	LOMBARDIA	BRESCIA	VIA FRANCESCO PEROTTI	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI BRESCIA	BSB038001	F	244	275	1
					BSB038001	F	244	275	2
					BSB038001	F	244	275	3
					BSB038001	T	244	275	
24	LOMBARDIA	BRESCIA	VIA ACHILLE GRANDI 1/3	DIREZIONE PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	BSB039001	F	NCT/227	13	1
					BSB039001	F	NCT/227	13	2
					BSB039001	F	NCT/227	13	3
					BSB039001	T	227	198	
					BSB039001	T	227	199	
25	MOLISE	CAMPOBASSO	CONTRADA SELVA PIANA 0	UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	CBB0593C01	F	51	857	
					CBB0593C01	T	51	857	
26	PIEMONTE	CUNEO	VIA BONGIOVANNI, VIA DON BOSCO, VIA P. GOBETTI 27	AREA PALAZZO FINANZIARIO	CNB020301	F	83	80	3
					CNB020301	F	83	80	4
					CNB020301	F	83	80	5
					CNB020301	F	83	80	6
					CNB020301	F	83	80	7
					CNB020301	F	83	80	8
					CNB020301	F	83	80	9
					CNB020301	F	83	80	10
					CNB020301	F	83	80	11
					CNB020301	F	83	80	12
					CNB020301	F	83	80	13
					CNB020301	F	83	80	14
					CNB020301	F	83	80	15
					CNB020301	F	83	80	16
					CNB020301	F	83	80	17
					CNB020301	F	83	80	18
					CNB020301	F	83	80	19
					CNB020301	F	83	80	20
					CNB020301	F	83	80	21
					CNB020301	F	83	80	1
					CNB020301	F	83	80	2
					CNB020301	F	83	80	
					CNB020301	T	83	80	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
27	LOMBARDIA	COMO	PIAZZA DEL POPOLO	FABBRICATO GIA' SEDE DELLA EX FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO CON TERRENO USO CORTILE	COB011001	F	6	2403	
					COB011001	F	6	2404	
					COB011001	T	1	2403	
					COB011001	T	1	2404	
					COB011001	T	1	1921	
28	CALABRIA	COSENZA	PIAZZA DELLA PROVINCIA	STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE	CSB083301	F	12	75	
					CSB083301	F	12	259	4
					CSB083301	F	12	259	2
					CSB083301	F	12	259	3
					CSB083301	F	12	259	5
					CSB083301	F	12	259	1
					CSB083301	T	12	259	
					CSB083301	T	12	75	
29	PUGLIA	FOGGIA	PIAZZA LANZA VIA XXI APRILE VIA DELLA ROCCA CORSO GIANNONE PIAZZA GIORDANO 1	"PALAZZO UFFICI STATALI"	FGB014001	F	96	2707	1
					FGB014001	F	96	2707	2
					FGB014001	F	96	2707	3
					FGB014001	F	96	2707	4
					FGB014001	F	96	2707	5
					FGB014001	F	96	2707	6
					FGB014001	F	96	2707	7
					FGB014001	F	96	2707	8
					FGB014001	F	96	2707	9
					FGB014001	F	96	2707	10
					FGB014001	F	96	2707	11
					FGB014001	F	96	2707	12
					FGB014001	F	96	2707	13
					FGB014001	F	96	2707	14
					FGB014001	F	96	2707	15
					FGB014001	F	96	2707	16
					FGB014001	F	96	2707	17
					FGB014001	F	96	2707	18
					FGB014001	T	96	2707	
30	TOSCANA	FIRENZE	VIA DELL' AGNOLO 80	EX FASCIO DANTE ROSSI E TERRENO SEDE AGENZIE DEMANIO E TERRITORIO- EX SCHEDA323	FIB031701	F	167	354	1
					FIB031701	F	167	703	
					FIB031701	F	167	704	
					FIB031701	F	167	354	2
					FIB031701	F	167	354	3
					FIB031701	T	167	354	
					FIB031701	T	167	703	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					FIB031701	T	167	704	
31	TOSCANA	FIRENZE	VIA DI SANTA CATERINA D' ALESSANDRIA	PALAZZO UFFICI FINANZIARI AGENZIA DELLE ENTRATE	FIB054001	F	158	4	1
					FIB054001	F	158	475	
					FIB054001	F	158	4	2
					FIB054001	T	158	4	
					FIB054001	T	158	475	
32	E. ROMAGNA	FORLI'	PIAZZA SAFFI,CORSO MAZZINI 17-19,VIA BIONDINI,VIA DELLE TORRI 6	PALAZZO UFFICI STATALI	FOB017801	F	178	106	1
					FOB017801	F	178	106	2
					FOB017801	F	178	106	3
					FOB017801	F	178	106	4
					FOB017801	F	178	106	5
					FOB017801	F	178	106	6
					FOB017801	F	178	106	7
					FOB017801	F	178	106	8
					FOB017801	F	178	106	9
					FOB017801	F	178	106	10
					FOB017801	F	178	106	11
					FOB017801	F	178	106	12
					FOB017801	F	178	106	13
					FOB017801	F	178	106	14
					FOB017801	F	178	106	15
					FOB017801	F	178	106	17
					FOB017801	F	178	106	18
					FOB017801	F	178	106	19
					FOB017801	F	178	106	20
					FOB017801	F	178	106	21
					FOB017801	F	178	106	22
					FOB017801	F	178	106	23
					FOB017801	F	178	106	24
					FOB017801	F	178	106	26
					FOB017801	F	178	106	27
					FOB017801	F	178	106	28
					FOB017801	F	178	106	29
					FOB017801	F	178	106	31
					FOB017801	F	178	106	32
					FOB017801	F	178	106	33
					FOB017801	F	178	106	34
					FOB017801	F	178	106	35
					FOB017801	F	178	106	36
					FOB017801	F	178	106	37
					FOB017801	F	178	106	38
					FOB017801	F	178	106	39
					FOB017801	F	178	106	40
					FOB017801	F	178	106	41

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					FOB017801	F	178	106	42
					FOB017801	F	178	106	43
					FOB017801	F	178	106	44
					FOB017801	F	178	106	45
					FOB017801	F	178	106	46
					FOB017801	F	178	106	47
					FOB017801	F	178	106	48
					FOB017801	F	178	106	49
					FOB017801	F	178	106	50
					FOB017801	F	178	106	51
					FOB017801	F	178	106	52
					FOB017801	F	178	106	53
					FOB017801	F	178	106	54
					FOB017801	F	178	106	55
					FOB017801	F	178	106	56
					FOB017801	F	178	106	64
					FOB017801	T	178	106	
33	LIGURIA	GENOVA	VIA RAFFAELE RUBATTINO 1-6-8-10-12	FABBRICATO DETTO DOGANA NUOVA DI S.LIMBANIA	GEB002301	F	GEP/75	2	1
					GEB002301	F	GEP/75	2	2
					GEB002301	F	GEP/75	2	3
					GEB002301	F	GEP/75	2	4
					GEB002301	F	GEP/75	2	5
					GEB002301	F	GEP/75	2	6
					GEB002301	F	GEP/75	2	7
					GEB002301	F	GEP/75	2	8
					GEB002301	F	GEP/75	2	9
					GEB002301	F	GEP/75	2	10
					GEB002301	F	GEP/75	2	11
					GEB002301	F	GEP/75	2	12
					GEB002301	F	GEP/75	2	13
					GEB002301	F	GEP/75	2	14
					GEB002301	F	GEP/75	2	15
					GEB002301	F	GEP/75	2	16
					GEB002301	F	GEP/75	2	17
					GEB002301	F	GEP/75	2	18
					GEB002301	F	GEP/75	2	19
					GEB002301	F	GEP/75	2	20
					GEB002301	F	GEP/75	2	21
					GEB002301	F	GEP/75	2	22
					GEB002301	F	GEP/75	2	23
					GEB002301	F	GEP/75	2	24
					GEB002301	F	GEP/75	2	25
					GEB002301	F	GEP/75	2	26
					GEB002301	F	GEP/75	2	27
					GEB002301	F	GEP/75	2	28

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					GEB002301	T	75	2	
34	LIGURIA	GENOVA	VIA FIUME 2	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	GEB019501	F	GEA/107	113	1
					GEB019501	F	GEA/107	113	2
					GEB019501	F	GEA/107	113	3
					GEB019501	F	GEA/107	113	4
					GEB019501	F	GEA/107	113	5
					GEB019501	F	GEA/107	113	6
					GEB019501	T	69	443	
					GEB019501	T	69	459	
					GEB019501	T	69	427	
35	LIGURIA	GENOVA	P.za Cavour n. 1	"Cas. San Giorgio"	GEB036001	F	GEA/84	56	
					GEB036001	F	GEA/84	41	
					GEB036001	T	66	197	
					GEB036001	T	66	190	
					GEB036001	T	66	191	
36	TOSCANA	GROSSETO	VIA ADDA	STAZIONE CONTROLLO VEICOLI	GRB055801	F	73	28	1
					GRB055801	F	73	1691	-
					GRB055801	F	73	28	2
					GRB055801	T	73	28	
					GRB055801	T	73	1691	
37	LOMBARDIA	MILANO	VIA DELLA MOSCOVA 2-4	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	MIB013901	F	312	209	
					MIB013901	F	312	210	
					MIB013901	F	312	217	1
					MIB013901	F	312	217	2
					MIB013901	F	312	217	3
					MIB013901	F	312	217	4
					MIB013901	F	312	217	5
					MIB013901	T	312	209	
					MIB013901	T	312	210	
					MIB013901	T	312	211	
					MIB013901	T	312	217	
38	LOMBARDIA	MILANO	via Valtellina n.3	"Cas. Gen. A. Malgeri"- Dep.	MIB020201	F	222	4	
					MIB020201	F	222	8	
					MIB020201	F	222	14	
					MIB020201	F	222	16	
					MIB020201	F	222	17	
					MIB020201	F	222	18	
					MIB020201	F	222	19	
					MIB020201	F	222	23	
					MIB020201	F	222	26	
					MIB020201	F	222	28	
					MIB020201	F	222	35	
					MIB020201	F	222	38	
					MIB020201	F	222	40	
					MIB020201	F	222	43	
					MIB020201	F	222	48	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					MIB020201	F	222	51	
					MIB020201	F	222	53	
					MIB020201	F	222	57	
					MIB020201	F	222	58	
					MIB020201	F	222	60	
					MIB020201	F	222	63	
					MIB020201	F	222	64	
					MIB020201	F	225	418	
					MIB020201	F	225	419	
					MIB020201	F	265	1	
					MIB020201	F	265	2	19
					MIB020201	F	265	3	
					MIB020201	F	265	6	
					MIB020201	F	265	8	
					MIB020201	F	265	45	101
					MIB020201	F	266	2	
					MIB020201	F	266	38	101
					MIB020201	T	222	23	
					MIB020201	T	222	38	
					MIB020201	T	222	43	
					MIB020201	T	222	48	
					MIB020201	T	222	51	
					MIB020201	T	222	53	
					MIB020201	T	222	60	
					MIB020201	T	222	63	
39	LOMBARDIA	MILANO	via Fabio Filzi n. 42	Caserma "Fabio Filzi"	MIB025701	F	228	274	
					MIB025701	F	228	275	
					MIB025701	F	228	290	1
					MIB025701	F	228	290	2
					MIB025701	T	228	274	
					MIB025701	T	228	275	
					MIB025701	T	228	290	
40	LOMBARDIA	MILANO	CORSO SEMPIONE 25	EX GRUPPO RIONALE FASCISTA E.CRESPI CORSO SEMPIONE N.25	MIB027001	F	MA/7	6315	
					MIB027001	F	306	222	
					MIB027001	T	306	222	
41	LOMBARDIA	MILANO	VIA FRANCESCO CILEA 119	STAZIONE CONTROLLO AUTOVEICOLI	MIB057101	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
42	LOMBARDIA	MILANO	Via Ramusio (ex Ripamonti)	non attribuito	MIX0901	F	632	163	1
					MIX0901	F	632	163	2
					MIX0901	T	632	163	
43	CAMPANIA	NAPOLI	VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 11	NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI E DELLA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	NAB052901	F	SGU/2	36	
					NAB052901	T	136	49	
					NAB052901	T	136	50	
					NAB052901	T	136	51	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
44	CAMPANIA	NAPOLI	VIA DE GASPERI	DOG	NAB054001	F	POR/2	292	1
					NAB054001	F	POR/2	292	2
					NAB054001	T	139	195	
45	CAMPANIA	NAPOLI	VIA ALCIDE DE GASPERI, 16 - PIANI 5° E 6°	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	NAB073001	F	POR/2	225	
					NAB073001	T	139	225	
46	CAMPANIA	NAPOLI	Via Nuova Nisida n. 46	"Cas. Cappellini"	NAB073701	F	CHI/1	19	
					NAB073701	T	225	89	
47	VENETO	PADOVA	VIA DEGLI ZABARELLA 54	PALAZZO AD USO UFFICI AGENZIE FISCALI	PDB000301	F	F/6	204	1
					PDB000301	F	F/6	204	2
					PDB000301	F	F/6	204	3
					PDB000301	F	F/6	362	1
					PDB000301	F	F/6	362	2
					PDB000301	T	90	327	
48	ABRUZZO	PESCARA	PIAZZA ITALIA 1-5	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	PEB030501	F	22	383	1
					PEB030501	F	22	383	2
					PEB030501	F	22	383	3
					PEB030501	F	22	383	4
					PEB030501	F	22	383	5
					PEB030501	F	22	383	6
					PEB030501	F	22	383	7
					PEB030501	F	22	383	8
					PEB030501	F	22	383	9
					PEB030501	F	22	383	10
					PEB030501	F	22	383	11
					PEB030501	F	22	383	12
					PEB030501	F	22	383	13
					PEB030501	T	22	383	
49	ABRUZZO	SPOLTORE	FOSSO GRANDE	SEDE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PESCARA	PEB055101	F	4	66	2
					PEB055101	F	4	66	3
					PEB055101	F	4	66	4
					PEB055101	F	4	66	5
					PEB055101	F	4	66	6
					PEB055101	F	4	629	
					PEB055101	T	4	66	
					PEB055101	T	4	629	
					PEB055101	T	4	50	
					PEB055101	T	4	52	
					PEB055101	T	4	54	
					PEB055101	T	4	346	
					PEB055101	T	4	348	
					PEB055101	T	4	350	
					PEB055101	T	5	3	
					PEB055101	T	5	4	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					PEB055101	T	5	5	
					PEB055101	T	5	1272	
					PEB055101	T	5	1276	
					PEB055101	T	5	1278	
					PEB055101	T	5	1274	
50	UMBRIA	PERUGIA	VIA LUIGI CANALI 12	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI	PGB045101	F	252	80	1
					PGB045101	F	252	80	2
					PGB045101	F	252	80	3
					PGB045101	F	252	80	4
					PGB045101	F	252	80	5
					PGB045101	F	252	80	6
					PGB045101	F	252	80	7
					PGB045101	F	252	80	8
					PGB045101	F	252	80	9
					PGB045101	F	252	80	10
					PGB045101	F	252	80	11
					PGB045101	F	252	80	12
					PGB045101	F	252	80	13
					PGB045101	F	252	80	14
					PGB045101	F	252	80	15
					PGB045101	F	252	80	16
					PGB045101	F	252	80	17
					PGB045101	F	252	80	18
					PGB045101	T	252	80	
					PGB045101	T	252	1592	
51	MARCHE	PESARO	Via J.A. Gagarin n. 100 - Loc. Torraccia	non attribuito	PSX0901	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
52	BASILICATA	POTENZA	Corso XVIII Agosto e Corso Garibaldi	Palazzo Uffici Governativi ed ampliamento lato sud	PZB003301	IN CORSO DI ACCERTAMENTO			
53	LAZIO	RIETI	VIA DELLA GIOVENTU'	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO DI RIETI	RIB048201	T	85 all A	466	
54	LAZIO	ROMA	VIA GIOSUE' CARDUCCI 3	FABBRICATO DI VIA CARDUCCI N.3	RMB048501	F	473	175	1
					RMB048501	F	473	175	2
					RMB048501	F	473	175	3
					RMB048501	F	473	175	4
					RMB048501	F	473	174	1
					RMB048501	F	473	174	2
					RMB048501	F	473	174	3
					RMB048501	F	473	174	4
					RMB048501	F	473	174	5
					RMB048501	T	473	174	
55	LAZIO	ROMA	LARGO GIACOMO LEOPARDI	PALAZZO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	RMB051601	F	495	120	1
					RMB051601	F	495	120	2
					RMB051601	F	495	120	3
					RMB051601	F	495	120	4

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					RMB051601	F	495	120	5
					RMB051601	T	495	120	
56	LAZIO	ROMA	VIA NOLA VIALE CASTRENSE	AREA E FABBRICATI DEMANIALI SITI IN ROMA ALLA VIA NOLA, ANGOLO DI VIA CASTRENSE	RMB053901	F	926	221	
					RMB053901	F	926	243	
					RMB053901	T	926	221	
					RMB053901	T	926	239	
57	LAZIO	ROMA	VIA MONZAMBANO	SEDE DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	RMB054801	F	596	3	1
					RMB054801	F	596	3	2
					RMB054801	T	596	3	
58	LAZIO	ROMA	V.LE CIAMARRA, 139 - 144	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	RMB147801	F	995	98	1
					RMB147801	F	995	98	2
					RMB147801	F	995	98	3
					RMB147801	F	995	98	4
					RMB147801	F	995	98	5
					RMB147801	F	995	98	6
					RMB147801	F	995	98	7
					RMB147801	F	995	98	8
					RMB147801	F	995	98	9
					RMB147801	F	995	98	10
					RMB147801	F	995	98	11
					RMB147801	F	995	98	12
					RMB147801	F	995	98	13
					RMB147801	F	995	98	14
					RMB147801	F	995	98	15
					RMB147801	F	995	98	16
					RMB147801	F	995	98	18
					RMB147801	F	995	98	19
					RMB147801	F	995	309	-
					RMB147801	F	995	98	20
					RMB147801	F	995	312	-
					RMB147801	F	995	98	21
					RMB147801	F	995	311	-
					RMB147801	F	995	98	22
					RMB147801	F	995	98	23
					RMB147801	F	995	310	-
					RMB147801	F	995	98	24
					RMB147801	F	995	313	1
					RMB147801	F	995	313	2
					RMB147801	F	995	313	3
					RMB147801	F	995	315	-
					RMB147801	F	995	313	5
					RMB147801	F	995	313	6
					RMB147801	F	995	313	7

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					RMB147801	F	995	316	-
					RMB147801	T	995	98	
					RMB147801	T	995	309	
					RMB147801	T	995	310	
					RMB147801	T	995	311	
					RMB147801	T	995	312	
					RMB147801	T	995	313	
					RMB147801	T	995	314	
					RMB147801	T	995	315	
					RMB147801	T	995	316	
59	LAZIO	ROMA	VIA EDOARDO MARTINI 53	COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA E. MARTINI, 53	RMB148301	F	495	71	3
					RMB148301	F	495	71	10
					RMB148301	T	495	71	
60	LAZIO	ROMA	Via Marcello Boglione n. 84	"La Rustica" Edificio D/A "Brig. Oreti"	RMB1502C01	F	662	1289	
					RMB1502C01	F	662	1290	
					RMB1502C01	T	662	1289	
					RMB1502C01	T	662	1290	
61	LAZIO	ROMA	Via Croviana n. 120	"Cas. Gen.D. Angelo Dus"	RMBP113201	F	1118	980	
					RMBP113201	F	1118	981	
					RMBP113201	F	1118	982	501
					RMBP113201	F	1118	983	
					RMBP113201	F	1118	984	
					RMBP113201	F	1118	985	
					RMBP113201	F	1118	986	
					RMBP113201	F	1118	987	501
					RMBP113201	F	1118	989	501
					RMBP113201	F	1118	990	
					RMBP113201	F	1118	991	
					RMBP113201	F	1118	992	
					RMBP113201	F	1118	994	
					RMBP113201	F	1118	995	
					RMBP113201	F	1118	996	
					RMBP113201	F	1118	1014	
					RMBP113201	F	1118	1015	
					RMBP113201	F	1118	1199	
					RMBP113201	F	1118	1204	
					RMBP113201	F	1118	1205	
					RMBP113201	F	1118	1206	
					RMBP113201	F	1118	1207	
					RMBP113201	F	1118	1208	
					RMBP113201	F	1118	1209	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					RMBP113201	F	1118	1210	
					RMBP113201	F	1118	1211	1
					RMBP113201	F	1118	1211	2
					RMBP113201	F	1118	1212	1
					RMBP113201	F	1118	1212	2
					RMBP113201	F	1118	1213	1
					RMBP113201	F	1118	1213	2
					RMBP113201	F	1118	1216	
					RMBP113201	F	1118	1217	
					RMBP113201	F	1118	1219	
					RMBP113201	F	1118	1220	
					RMBP113201	F	1118	1221	
					RMBP113201	F	1118	1222	
					RMBP113201	F	1118	993	
					RMBP113201	T	1118	980	
					RMBP113201	T	1118	981	
					RMBP113201	T	1118	982	
					RMBP113201	T	1118	983	
					RMBP113201	T	1118	984	
					RMBP113201	T	1118	985	
					RMBP113201	T	1118	986	
					RMBP113201	T	1118	987	
					RMBP113201	T	1118	989	
					RMBP113201	T	1118	990	
					RMBP113201	T	1118	991	
					RMBP113201	T	1118	992	
					RMBP113201	T	1118	994	
					RMBP113201	T	1118	995	
					RMBP113201	T	1118	996	
					RMBP113201	T	1118	1014	
					RMBP113201	T	1118	1015	
					RMBP113201	T	1118	1199	
					RMBP113201	T	1118	1204	
					RMBP113201	T	1118	1205	
					RMBP113201	T	1118	1206	
					RMBP113201	T	1118	1207	
					RMBP113201	T	1118	1208	
					RMBP113201	T	1118	1209	
					RMBP113201	T	1118	1210	
					RMBP113201	T	1118	1211	
					RMBP113201	T	1118	1212	
					RMBP113201	T	1118	1213	
					RMBP113201	T	1118	1216	
					RMBP113201	T	1118	1217	
					RMBP113201	T	1118	1219	
					RMBP113201	T	1118	1220	

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					RMBP113201	T	1118	1221	
					RMBP113201	T	1118	1222	
					RMBP113201	T	1118	993	
62	LAZIO	ROMA	via Brodolini n. 6	non ancora denominata	RMBP89401	F	136	77	1
					RMBP89401	F	136	77	2
					RMBP89401	F	136	77	3
					RMBP89401	F	136	77	4
					RMBP89401	F	136	77	5
					RMBP89401	F	136	77	6
					RMBP89401	F	136	77	7
					RMBP89401	F	136	77	8
					RMBP89401	F	136	77	9
					RMBP89401	F	136	77	10
					RMBP89401	F	136	77	11
					RMBP89401	F	136	77	12
					RMBP89401	F	136	77	13
					RMBP89401	F	136	77	14
					RMBP89401	F	136	77	15
					RMBP89401	F	136	77	16
					RMBP89401	F	136	77	17
					RMBP89401	F	136	77	18
					RMBP89401	F	136	77	19
					RMBP89401	F	136	77	20
					RMBP89401	F	136	77	21
					RMBP89401	F	136	77	22
					RMBP89401	F	136	77	23
					RMBP89401	F	136	77	24
					RMBP89401	F	136	77	25
					RMBP89401	F	136	77	26
					RMBP89401	F	136	77	27
					RMBP89401	F	136	77	28
					RMBP89401	F	136	77	29
					RMBP89401	F	136	77	30
					RMBP89401	F	136	77	31
					RMBP89401	F	136	77	32
					RMBP89401	F	136	77	33
					RMBP89401	F	136	77	34
					RMBP89401	F	136	77	35
					RMBP89401	F	136	77	36
					RMBP89401	F	136	77	37
					RMBP89401	F	136	77	38
					RMBP89401	F	136	77	39
					RMBP89401	F	136	77	40
					RMBP89401	F	136	77	41
					RMBP89401	F	136	77	42
					RMBP89401	F	136	77	43

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					RMBP89401	F	136	77	44
					RMBP89401	F	136	77	45
					RMBP89401	F	136	77	46
					RMBP89401	F	136	77	47
					RMBP89401	F	136	77	48
					RMBP89401	F	136	77	49
					RMBP89401	F	136	77	50
					RMBP89401	F	136	77	51
					RMBP89401	F	136	77	52
					RMBP89401	F	136	77	53
					RMBP89401	F	136	77	54
					RMBP89401	F	136	77	55
					RMBP89401	F	136	77	56
					RMBP89401	F	136	77	57
					RMBP89401	F	136	77	58
					RMBP89401	F	136	77	59
					RMBP89401	F	136	77	60
					RMBP89401	F	136	77	61
					RMBP89401	F	136	77	62
					RMBP89401	F	136	77	63
					RMBP89401	F	136	77	64
					RMBP89401	F	136	77	65
					RMBP89401	F	136	77	66
					RMBP89401	F	136	77	67
					RMBP89401	F	136	77	68
					RMBP89401	F	136	77	69
					RMBP89401	F	136	77	70
					RMBP89401	F	136	77	71
					RMBP89401	F	136	77	72
					RMBP89401	F	136	77	73
					RMBP89401	T	136	77	
63	CAMPANIA	SALERNO	VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI	EX CENTRO DI SERVIZIO DI SALERNO	SAB133501	F	47	25	2
					SAB133501	F	47	25	3
					SAB133501	T	47	25	
64	TOSCANA	SIENA	VICO ALTO VIA LIGURIA - PIAZZA SARDEGNA	SEDE DELL'UTE E DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO-	SIB021501	F	13	673	1
					SIB021501	F	13	673	2
					SIB021501	F	13	673	3
					SIB021501	T	13	673	
65	ABRUZZO	TERAMO	LARGO MADONNA DELLE GRAZIE DI TERAMO	PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI E DEL TESORO	TEB011801	F	70	8	3
					TEB011801	F	70	8	4
					TEB011801	F	70	8	5
					TEB011801	F	70	8	8
					TEB011801	F	70	8	9
					TEB011801	F	70	8	11

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					TEB011801	F	70	8	12
					TEB011801	F	70	8	16
					TEB011801	F	70	8	17
					TEB011801	F	70	8	18
					TEB011801	F	70	8	19
					TEB011801	T	70	8	
66	PIEMONTE	TORINO	CORSO VINZAGLIO 8	PALAZZO DELL'INTENDENZA DI FINANZA E UFFICI FINANZIARI	TOB018701	F	177	613	4
					TOB018701	F	177	613	5
					TOB018701	T	1241	17	
67	PIEMONTE	TORINO	CORSO SEBASTOPOLI 3-VIA GIORDANO BRUNO-VIA ZINO ZINI	NUOVA SEDE DELLE DOGANE	TOB020901	F	91	2	
					TOB020901	F	91	3	
					TOB020901	F	91	4	1
					TOB020901	F	91	5	
					TOB020901	F	91	28	
					TOB020901	T	1400	37	
					TOB020901	T	1400	38	
					TOB020901	T	1400	39	
					TOB020901	T	1400	41	
					TOB020901	T	1400	49	
					TOB020901	T	1400	55	
					TOB020901	T	1400	57	
					TOB020901	T	1400	105	
68	PIEMONTE	TORINO	CORSO BOLZANO, 30	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	TOB029001	F	1241	16	
					TOB029001	T	1241	16	
69	PIEMONTE	TORINO	VIA RUFFINI,VIA GUICCIARDINI,VIA GRANDI	PALAZZO UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DEI LAVORI PUBBLICI,DELLE FINANZE E DEL TESORO	TOB060901	F	177	1099	1
					TOB060901	F	177	1099	3
					TOB060901	F	177	1099	4
					TOB060901	F	177	1099	5
					TOB060901	F	177	1099	6
					TOB060901	F	177	1099	7
					TOB060901	F	177	1099	8
					TOB060901	T	177	1099	
70	PIEMONTE	COLLEGNO	STRADA DELLA BERLIA 20	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	TOB089301	F	9	548	
					TOB089301	T	9	548	
71	UMBRIA	TERNI	VIALE D. BRAMANTE NN 41- 43	PALAZZO UFFICI FINANZIARI	TRB0240C01	F	84	1169	122
					TRB0240C01	F	84	1169	100
					TRB0240C01	F	84	1169	101
					TRB0240C01	F	84	1169	102
					TRB0240C01	F	84	1169	103
					TRB0240C01	F	84	1169	104
					TRB0240C01	F	84	1169	105

ID	Regione	Località	Via/Piazza	Denominazione	Scheda n.	Riferimenti Catastali			
						Catasto	Foglio	Part.	Sub.
					TRB0240C01	F	84	1169	106
					TRB0240C01	F	84	1169	107
					TRB0240C01	F	84	1169	108
					TRB0240C01	F	84	1169	109
					TRB0240C01	F	84	1169	110
					TRB0240C01	F	84	1169	111
					TRB0240C01	F	84	1169	112
					TRB0240C01	F	84	1169	113
					TRB0240C01	F	84	1169	123
					TRB0240C01	F	84	1169	9
					TRB0240C01	F	84	1169	84
					TRB0240C01	F	84	1169	85
					TRB0240C01	F	84	1169	62
					TRB0240C01	F	84	1169	63
					TRB0240C01	F	84	1169	86
					TRB0240C01	F	84	1169	87
					TRB0240C01	F	84	1169	88
					TRB0240C01	F	84	1169	89
					TRB0240C01	F	84	1169	90
					TRB0240C01	F	84	1169	91
					TRB0240C01	F	84	1169	92
					TRB0240C01	F	84	1169	124
					TRB0240C01	F	84	1169	5
					TRB0240C01	F	84	1169	79
					TRB0240C01	F	84	1169	80
					TRB0240C01	F	84	1169	81
					TRB0240C01	F	84	1169	82
					TRB0240C01	F	84	1169	83
					TRB0240C01	T	84	1169	
72	VENETO	TREVISO	RIVIERA SANTA MARGHERITA 24-62	INTENDENZA DI FINANZA ED UFFICI FINANZIARI	TVB003801	F	E/5	432	2
					TVB003801	F	E/5	432	3
					TVB003801	F	E/5	439	1
					TVB003801	F	E/5	432	4
					TVB003801	F	E/5	439	2
					TVB003801	T	30	432	
					TVB003801	T	30	439	
					TVB003801	T	30	433	
73	VENETO	MESTRE	VIA CA' MARCELLO	CA` MARCELLO - " 2000"	VEB072701	F	ME/18	2033	
					VEB072701	T	18	2033	

04A09331

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 15 luglio 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per le attività di genetica medica». (Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

Nella seduta odierna del 15 luglio 2004:

Premesso che:

gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

il Ministero della salute, con nota del 9 giugno 2003, ha trasmesso la proposta di accordo in oggetto, che è stata predisposta al fine di fornire indicazioni condivise a livello nazionale, per garantire al cittadino livelli di assistenza, qualità e indicazioni appropriate all'esecuzione delle prestazioni;

che tale proposta è stata esaminata in sede tecnica il successivo 22 luglio e, in quella sede, i rappresentanti delle regioni hanno chiesto un rinvio per approfondimenti;

con nota del 2 ottobre 2003, la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha trasmesso la proposta di accordo con le osservazioni delle regioni, sulla quale il Ministero della salute ha fatto conoscere il proprio avviso con nota del 9 marzo 2004, mentre il Ministero dell'economia e finanze ha avanzato alcune proposte di modifica con nota del 1° aprile 2004, subordinando all'accoglimento delle stesse l'espressione del proprio avviso sull'accordo in oggetto;

che il 10 giugno 2004 in sede tecnica sono state avanzate dal rappresentante del Ministero della salute alcune proposte di modifica tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e finanze ed è stato convenuto il testo del presente accordo e che, a seguito di successivi approfondimenti con la regione Veneto, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, la segreteria della Conferenza Stato-regioni ha trasmesso il testo definitivo dell'accordo con nota del 5 luglio 2004;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano espresso nell'odierna seduta;

Sancisce

l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

il documento recante: «Linee-guida per le attività di genetica medica», oggetto del presente accordo, che si allega sub *A)* quale parte integrante, assolve ad una funzione di razionalizzazione dell'attività di genetica medica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'autonomia delle singole regioni per ciò che attiene i modelli organizzativi più consoni alle realtà territoriali;

il documento di che trattasi non innova in alcun modo i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, confermati dall'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo di spesa, limitandosi ad individuare appropriate modalità erogative nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003.

Roma, 15 luglio 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

LINEE-GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI GENETICA MEDICA

1. PREMESSA.

Le malattie genetiche sono causate in modo esclusivo o parziale da un difetto del patrimonio ereditario. Le alterazioni possono riguardare il numero o la struttura dei cromosomi (malattie cromosomiche), oppure la struttura e la funzione dei geni (malattie geniche comprendenti le mutazioni del DNA nucleare e mitocondriale). Altre malattie, definite multifattoriali o complesse, sono causate dall'interazione tra i geni e l'ambiente.

I test genetici costituiscono l'applicazione medica attualmente più importante della ricerca genetica. I test genetici, per le loro peculiarità e le implicazioni, che riguardano l'identità biologica della persona e della famiglia, devono essere effettuati presso strutture di genetica autorizzate e/o accreditate.

Negli anni sono state emanate diverse norme e linee-guida italiane ed internazionali sulla diagnosi e sulla prevenzione di malattie genetiche, sulla consulenza genetica, sulla tutela dei pazienti, sulla gestione dei servizi e sulla loro organizzazione (come previsto da alcune regioni, ad es. Emilia-Romagna, Liguria, Toscana). Tutto questo costituisce un importante patrimonio di riferimento.

Tuttavia è necessario che siano date indicazioni uniformi e condivise a livello nazionale, per garantire al cittadino livelli di assistenza, qualità e indicazioni appropriate all'esecuzione delle prestazioni.

2. CONSULENZA GENETICA.

La consulenza genetica deve intendersi come un complesso processo di comunicazione, ha diverse tipologie che ne condizionano l'organizzazione e le modalità di esecuzione che può richiedere la partecipazione di più figure professionali oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica a secondo delle specifiche competenze.

Il processo di consulenza genetica si propone di aiutare la persona e la famiglia a:

comprendere le informazioni mediche, inclusa la diagnosi (pre e post natale), il probabile decorso della malattia e gli interventi preventivi, terapeutici e assistenziali disponibili;

comprendere la componente genetica della malattia e il rischio di trasmetterla;

comprendere le opzioni disponibili nell'affrontare il rischio di malattia;

comprendere le opzioni procreative;

affrontare le scelte più appropriate, in rapporto al rischio e alle aspirazioni dei familiari, agendo coerentemente nel rispetto delle decisioni prese;

realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia.

Infine, come previsto dalle linee-guida nazionali ed internazionali i test genetici devono essere preceduti dalla consulenza collegata al test, finalizzata a:

chiarire il significato, i limiti, l'attendibilità, la specificità del test genetico;

acquisire e/o integrare dati sull'albero genealogico, quando questi non siano già forniti;

ottenere il consenso all'esecuzione del test.

La consulenza genetica, per la valenza dei temi trattati (salute, malattia, procreazione, qualità e aspettative di vita) ha forti connotazioni psicologiche ed etiche. Dalla consulenza genetica possono scaturire problemi complessi, che riguardano vari aspetti legati alla malattia genetica e che condizionano le scelte delle persone, ad esempio, la procreazione in situazioni di rischio aumentato, la possibilità di conoscere o non conoscere le proprie caratteristiche genetiche, compresa la probabilità di sviluppare una malattia. Queste scelte, proprio perché coinvolgono delicati aspetti personali, non possono essere delegate a nessuna figura professionale, ma richiedono la piena autonomia e la responsabilità degli interessati. Inoltre, la consulenza genetica deve tenere conto della crescente pluralità culturale della nostra società.

3. TEST GENETICI.

Per test genetici s'intendono comunemente le analisi di specifici geni, del loro prodotto o della loro funzione, nonché ogni altro tipo d'indagine del DNA, dell'RNA o dei cromosomi, finalizzata ad individuare o ad escludere mutazioni associate a patologie genetiche. I test possono anche essere utilizzati per definire la variabilità interindividuale, per risolvere quesiti medico-legali e per valutare la sensibilità/suscettibilità e le resistenze individuali. Rispetto ad altri esami di laboratorio, i test genetici presentano alcune peculiarità, in quanto i risultati coinvolgono l'identità biologica non solo della singola persona, ma anche della sua famiglia (ascendenti e discendenti).

I test genetici, in rapporto alla loro finalità, sono classificati come segue:

3.1. I *test diagnostici* consentono di effettuare una diagnosi o di confermare, in una persona affetta, un sospetto clinico. Possono essere eseguiti in epoca prenatale o nel corso della vita.

3.2. I *test di identificazione dei portatori sani* permettono di individuare mutazioni comuni in specifici gruppi etnici, attraverso screening di popolazione (anche in epoca neonatale), oppure indagini «a cascata» sui familiari a rischio di soggetti affetti da patologie genetiche più o meno rare.

3.3. I *test preclinici o presintomatici* permettono di individuare il gene responsabile di malattie genetiche, i cui sintomi, non sono presenti alla nascita, ma compaiono successivamente, anche in età avanzata. Possono fornire informazioni utili a pianificare scelte individuali e familiari. La consulenza genetica è particolarmente complessa e spesso necessita di supporto psicologico durante l'*iter* che precede e segue l'eventuale esecuzione del test. Se il medico ritiene opportuno sottoporre un paziente ad un test genetico per la verifica di un'ipotesi diagnostica, che riguarda una malattia ad esordio in età giovanile o adulta, deve spiegare al paziente o, nel caso di un minore, ai genitori, la motivazione del test, i benefici e i rischi ad esso connessi, gli eventuali limiti del risultato e le implicazioni per il paziente e i familiari, nonché ottenerne il consenso informato. Per queste ragioni il test deve essere offerto in modo non direttivo e nell'ambito di una consulenza esauriente, che consenta di conoscere le opinioni dell'interessato. È importante che al soggetto sia garantita la possibilità di prendere una decisione autonoma, sulla base della propria scala di valori. Le persone devono essere consapevoli che un risultato positivo può avere implicazioni per i figli attuali e futuri e per altri consanguinei.

3.4. I *test di suscettibilità* consentono di individuare i genotipi che di per sé non causano una malattia, ma comportano un aumento del rischio di svilupparla, in seguito all'esposizione a fattori ambientali favorenti, o alla presenza di altri fattori genetici scatenanti. Rientra in questo ambito la maggior parte delle malattie multifattoriali dell'adulto. È perciò importante stabilire il valore predittivo del test utilizzato. Spesso la mutazione in un gene, che conferisce suscettibilità, rappresenta solo un fattore di rischio ed evidenzia unicamente una maggiore predisposizione alla malattia. L'identificazione di persone non affette, ma ad alto rischio genetico, può giustificare l'eventuale attivazione di misure preventive, variabili in rapporto alla patologia. In questi casi, la consulenza genetica e l'acquisizione del consenso informato sono estremamente complessi e delicati.

Il risultato del test genetico può solo predire un rischio aumentato o diminuito di contrarre una malattia, rispetto alla popolazione generale. Quindi di regola non può offrire una correlazione diretta tra la presenza di una mutazione e la malattia, ma soltanto una probabilità statistica di malattia (ad es. mutazioni dei geni BRCA1 e BCRA2 e rischio di tumore della mammella e/o dell'ovaio).

La possibilità di individuare la suscettibilità o la predisposizione su base genetica di un individuo allo sviluppo di specifiche patologie avrà, in un futuro più o meno prossimo, effetti non trascurabili. Infatti milioni di persone, pur non presentando segni di malattia, entreranno nel campo di competenza della medicina. Per alcune malattie i test prescritti potranno escludere la presenza di uno specifico rischio genetico (anche se l'esclusione di una malattia non è assoluta), per altre ne potranno accertare una suscettibilità (ad es. neoplasie). In questi casi la vita rischia di essere condizionata e scandita da indagini strumentali, controlli periodici ecc. con l'obiettivo di cogliere sintomi precoci della malattia. Deve essere evitato che l'attuazione di screening preventivi porti al «determinismo genetico», ignorando l'influenza dell'ambiente sul fenotipo. Pertanto l'eventuale attuazione di queste indagini si deve accompagnare ad una corretta e capillare informazione sulle attuali conoscenze, sui limiti e sulle potenzialità effettive della «predizione genetica». L'esecuzione di un test di suscettibilità deve essere consentito alle persone maggiorenni, capaci di autodeterminazione.

3.5. I *test per lo studio della variabilità individuale* si basano sull'analisi di una serie di regioni del DNA polimorfiche (cioè differenti tra gli individui), finalizzata a definire un rapporto di consanguineità o ad attribuire una traccia biologica ad una specifica persona. Questi test sono utili per verificare i rapporti di paternità, negli studi di linkage, nello studio dei trapianti e della zigosità e trovano applicazioni anche in ambito forense.

3.6. I *test farmacogenetici*, riguardano le analisi finalizzate alla identificazione di variazioni di sequenza nel DNA, in grado di predire la risposta «individuale» ai farmaci, in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi. Le persone che si sottopongono a questi test devono essere adeguatamente informate e devono preliminarmente sottoscrivere il consenso informato.

3.7. Sono infine da ricordare i *test genetici finalizzati alla ricerca*, che sono utilizzati sia per comprendere le basi biologiche di una malattia, sia per sviluppare nuovi test genetici. Questi test sono soggetti alle norme della sperimentazione clinica, compresa l'acquisizione del consenso informato. I costi per i test genetici e per le indagini correlate sono a carico dei soggetti pubblici o privati che finanziano la ricerca.

Ogni nuovo test genetico, prima di essere utilizzato, deve essere validato a livello analitico e clinico e il protocollo esecutivo deve essere standardizzato. È pertanto necessario attuare preliminarmente una sperimentazione pilota, per confermarne la riproducibilità, l'efficienza e l'utilità nella diagnosi clinica. Per quanto attiene lo sviluppo e il brevetto di metodologie e protocoili che consentono l'esecuzione di un test genetico si rimanda alla normativa in materia.

4. Applicazioni particolari dei test genetici.

4.1. *Test ai minori.*

Il consenso informato ai test genetici implica la capacità di assumersi la responsabilità della decisione e perciò richiede, da parte della persona, maturità e consapevolezza decisionale. Questa condizione diventa particolarmente critica nell'esecuzione dei test genetici sui minori, in particolare i test presintomatici relativi alle malattie ad esordio nell'età adulta, per le quali si raccomanda di posporre l'analisi fino a quando il soggetto abbia raggiunto la maggior età e, quindi, la capacità di decidere in piena autonomia. Il problema assume una particolare rilevanza quando il risultato del test non consenta di effettuare nessun trattamento preventivo efficace o di migliorare la salute del minore. In questi casi i genitori che richiedessero il test per il minore non si porrebbero come finalità la salute del figlio e, anche ammettendo la loro buona fede, non sarebbero, di fatto, i migliori interpreti del benessere psico-sociale dei propri figli.

I test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori, non affetti ma a rischio per patologie genetiche, previo consenso informato dei genitori o di chi detiene la potestà genitoriale, solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapia o di trattamenti preventivi efficaci, prima del raggiungimento della maggiore età.

Questa raccomandazione è giustificata da diverse considerazioni: da un lato, la violazione del diritto del minore di decidere, una volta divenuto adulto, se eseguire o meno il test, e, dall'altro, la violazione del diritto alla riservatezza del risultato. A queste considerazioni di natura etica se ne aggiungono altre di natura psicologica, ad esempio il potenziale danno che il risultato del test, sopratutto se sfavorevole, potrebbe causare sull'autostima del minore; l'alterazione del rapporto tra i genitori e il figlio, destinato ad ammalarsi, che potrebbe diventare iperprotettivo oppure discriminatorio nei confronti dei fratelli e delle sorelle; la discriminazione del minore stesso a livello scolastico o di investimento educativo; le conseguenze sulla sua futura carriera lavorativa e sulla sua capacità di costruire relazioni stabili e significative.

4.2. *Test preconcezionali e prenatali.*

Nel caso dei test che possono influenzare le decisioni riproduttive sono indispensabili informazioni complete e un comportamento non direttivo da parte di chi li gestisce, in modo da garantire il rispetto dei valori e delle convinzioni dell'individuo o della coppia.

Sebbene i test di screening eseguiti sul sangue materno (ad es. triplo-test) non abbiano rischi per la madre, un risultato che evidenzi un aumento del rischio di patologia fetale comporterebbe la decisione di eseguire la diagnosi prenatale mediante tecniche invasive, con le problematiche connesse. La donna che prende in considerazione questo tipo di test deve ricevere preliminarmente una completa informazione e deve conoscere le implicazioni dei possibili risultati e della loro affidabilità, compreso il rischio di risultati falsi-positivi e falsi-negativi.

I test per l'identificazione dei portatori sani hanno ricadute sui figli già nati e su quelli futuri e richiedono che l'interessato sia informato sugli eventuali rischi riproduttivi e sulle opzioni disponibili. I rischi a breve termine delle indagini per l'identificazione dei portatori sani sono prevalentemente psicologici, in termini di ansia o di diminuzione dell'autostima, in caso di risultato positivo. Prima del test bisogna informare, in modo non direttivo, la persona su tutte queste implicazioni, sia a breve che a lungo termine, e valutare le strategie che possono evitare il concepimento o la nascita di un figlio ammalato.

I test per l'identificazione dei portatori sani non possono essere eseguiti come test prenatali ed un solo soggetto portatore sano di una patologia recessiva in una coppia non rappresenta l'indicazione ad eseguire diagnosi prenatale per tale patologia; l'unica eccezione a questo è rappresentata dal fatto che l'esecuzione di test genetici prenatali per coppie a rischio (1/4) può portare alla diagnosi di un portatore sano in epoca prenatale.

La richiesta, da parte dei genitori, di un test genetico sul feto al fine di accertare una condizione non specificamente collegata alla diagnosi di malattia (es.: sesso, paternità, ecc.) non deve essere accolta. Situazioni particolari devono essere attentamente valutate.

5. Strutture di genetica medica.

Le strutture di genetica medica sono strutture specialistiche, alle quali si rivolgono le persone affette da una patologia che può essere genetica, o sono a rischio di svilupparla o di trasmetterla.

Le attività svolte presso queste strutture sono rivolte ad aiutare le persone, che presentano o sono a rischio di una patologia genetica, e le loro famiglie a:

definire la diagnosi della malattia;

conoscere gli interventi preventivi disponibili;

effettuare scelte procreative responsabili;

trovare il migliore adattamento possibile alla loro condizione;

ottenere informazioni sugli sviluppi scientifici riguardanti la loro patologia;

identificare i servizi terapeutici, riabilitativi e sociali di supporto.

Le attività delle strutture di genetica medica si differenziano da quelle delle altre specialità cliniche, che riguardano specifiche patologie genetiche, in quanto, si rivolgono non solo al singolo, ma anche all'intera famiglia, nella costruzione di un percorso unitario.

La genetica è «trasversale» rispetto alle altre discipline mediche; pertanto i genetisti collaborano e interagiscono con gli altri specialisti nell'inquadramento e nella gestione del soggetto con malattia genetica e della sua famiglia.

Le strutture di genetica medica hanno anche un ruolo importante nella formazione del personale, nell'informazione del pubblico e nella pianificazione sanitaria regionale, specificamente nella sorveglianza delle malattie genetiche.

Le strutture di genetica medica contribuiscono alle indagini epidemiologiche delle patologie genetiche e delle malformazioni congenite ed alla gestione dei relativi registri regionali e/o nazionali; contribuiscono a rilevare i dati di prevalenza delle malattie genetiche, indispensabili per la pianificazione sanitaria regionale e per valutare l'efficacia dei programmi sanitari.

I registri delle singole patologie genetiche sono di competenza regionale. Per quanto riguarda le patologie genetiche rare comprese nel decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, i registri confluiscono, attraverso le regioni, al Registro nazionale delle malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che ha il compito di coordinare e promuovere la sorveglianza sul territorio nazionale, delle malattie rare (per la maggior parte genetiche), comprese le malformazioni congenite per definire gli interventi più appropriati

Il coordinamento regionale delle strutture di genetica medica consente di razionalizzare le prestazioni erogate dalle diverse strutture, senza sovrapposizioni e inutili doppioni. In questo modo è possibile offrire un'adeguata assistenza per le patologie genetiche e, soprattutto, per quanto possibile, affiontare i diversi problemi anche avvalendosi di collaborazioni interregionali o internazionali.

Nella loro attività le strutture di genetica medica operano nel rispetto delle norme vigenti e si sottopongono a controlli di qualità. In materia sono disponibili linee-guida e raccomandazioni nazionali (ad es. Comitato nazionale di bioetica, Società italiana di genetica umana, Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, ecc.), Europei (ad es. Società europea di genetica umana) e internazionali (ad es. Società americana di genetica umana, Associazione medica mondiale).

Le strutture di genetica medica comprendono le strutture cliniche di genetica medica ed i laboratori di genetica medica.

5.1. *Strutture cliniche di genetica medica.*

Le strutture cliniche di genetica medica hanno diversi compiti specifici:

eseguono la diagnosi delle malattie genetiche, in collaborazione con le altre specializzazioni mediche;

interagiscono con i laboratori di genetica medica;

offrono la consulenza genetica;

preparano protocolli diagnostici e assistenziali per le malattie genetiche;

collaborano con i medici curanti nel controllo clinico e genetico longitudinale dei pazienti ai quali hanno fornito la consulenza genetica;

collaborano all'istituzione e al mantenimento dei registri di patologie genetiche, in collegamento con le strutture regionali e nazionali preposte (ISS);

interagiscono con le Associazioni delle famiglie e delle persone con patologie genetiche;

partecipano alla programmazione sanitaria regionale;

collaborano all'aggiornamento professionale del personale sanitario;

collaborano all'informazione della popolazione.

I dirigenti sanitari devono possedere la specializzazione in genetica medica o requisiti equipollenti, ai sensi di legge.

5.2 *Laboratori di genetica medica.*

I laboratori di genetica medica (citogenetica, genetica molecolare, genetica biochimica, immunogenetica, citogenetica e genetica oncologica ed altri) sono le strutture specializzate competenti nello svolgimento di indagini specifiche (test genetici), ad elevato contenuto tecnologico e professionale, per l'identificazione delle malattie genetiche.

Gli screening per patologie genetiche (neonatali o rivolti a popolazioni a rischio) devono essere effettuati da laboratori e strutture cliniche di riferimento, individuati nell'ambito della programmazione regionale.

Per la complessità tecnica e per le ricadute psicologiche e sociali, collegate ai test genetici, sono necessarie particolari attenzioni e adeguati percorsi, sia nell'offerta, che nella comunicazione dei risultati. Pertanto, in accordo con quanto previsto dalle linee-guida nazionali e internazionali, la consulenza genetica deve costituire una parte integrante dei test genetici, sia di quelli prenatali, che postnatali.

Gli utenti devono comprendere chiaramente il significato, i limiti e le implicazioni dei test genetici e devono avere esaurienti spiegazioni sui risultati.

Le richieste di test genetici diagnostici rivolte alle strutture di genetica medica devono essere valutate dal laboratorio di genetica e nel caso non vi siano sufficienti informazioni o indicazioni, la richiesta va discussa con il medico che la formula. Le richieste di altri test genetici, soprattutto quelli preclinici o di suscettibilità, devono essere regolamentate da criteri appropriati e possibilmente effettuate nell'ambito di una consulenza genetica multidisciplinare, dedicata a patologie specifiche (ad es. tumori, malattie neurologiche degenerative, ecc.).

I laboratori di genetica medica devono utilizzare criteri di qualità, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, per garantirne l'appropriatezza e l'uniformità sul territorio nazionale. Per questo, i laboratori devono attivare controlli di qualità interni, per la verifica dei protocolli e dei reagenti utilizzati, e devono partecipare a controlli esterni (possibilmente a livello nazionale o europeo), per le diverse patologie analizzate.

Analoghi criteri di qualità devono essere previsti per la compilazione del referto e l'archiviazione dei dati. Infine i risultati devono essere verificati attraverso vari indicatori (ad es. pertinenza delle indicazioni all'analisi, tempi di consegna del referto, percentuale d'insuccesso, ecc.).

I dirigenti sanitari devono essere specialisti in genetica medica o possedere requisiti equipollenti, a norma di legge. Le strutture del laboratorio di genetica medica fanno riferimento alle linee-guida e ai principi etici regionali, nazionali (ad es. Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, Comitato nazionale per la bioetica, Società italiana di genetica umana, ecc.), europei (ad es. Società europea di genetica umana) e internazionali (ad es. Società americana di genetica umana, Associazione medica mondiale, ecc.) e si sottopongono a controlli di qualità nazionali e/o europei.

5.3. *Criteri per l'organizzazione delle strutture di genetica medica.*

Le strutture di genetica medica, nelle diverse componenti e attività, si rivolgono a bacini d'utenza regionale (parametri minimi europei 2.500.000-3.000.000 di abitanti), che consentono di raggiungere criteri di efficienza, qualità e la razionalizzazione dei costi. Si concorda sull'esigenza di un coordinamento regionale e/o interregionale delle strutture di genetica medica sulla base delle seguenti motivazioni:

le attività di genetica medica sono di natura specialistica e perciò necessitano di specifiche professionalità e attrezzature;

le malattie genetiche sono spesso individualmente rare e quindi la loro diagnosi e gestione richiedono competenze che sono garantite solo dall'esperienza nella specifica patologia;

i costi delle indagini genetiche sono elevati e possono essere ammortizzati e ridotti solo in rapporto al numero delle prestazioni;

la qualità e l'efficienza dei servizi correlano con il parametro quantità.

Il coordinamento tra le strutture di genetica medica, realizzato a livello regionale, ha lo scopo di ottenere una razionalizzazione/suddivisione delle prestazioni che le diverse strutture devono erogare, senza sovrapposizioni inutili. Questa organizzazione consente di offrire l'assistenza per le patologie genetiche più frequenti e per quelle rare, e soprattutto garantire collaborazioni interregionali o internazionali. Infatti, come per altre discipline mediche altamente specialistiche, la dimensione regionale può essere insufficiente.

Devono pertanto essere previsti:

punti di riferimento nazionali per le malattie genetiche particolarmente rare;

controlli di qualità con valenza almeno nazionale (coordinati dall'Istituto superiore di sanita);

protocolli specifici per l'uso dei test genetici, per le attività di laboratorio, per quelle cliniche e di consulenza;

specifici criteri di qualità delle strutture di genetica medica, uniformati a quelli raccomandati dall'Unione europea;

criteri di validazione dei test genetici e autorizzazioni all'uso dei prodotti di laboratorio;

parametri di riferimento per i Livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

Una rete di strutture, coordinata a livello nazionale, costituirà tra l'altro un efficace approccio per prevenire il fenomeno della migrazione sanitaria, in Italia e all'estero.

Le strutture di genetica medica devono attivarsi per cercare soluzioni, quando non disponibili in loco, presso altre strutture capaci di fornire risposte allo specifico problema della persona che ne ha la necessità.

6. Formazione e informazione.

La continua espansione della genetica medica e la sua trasversalità, nei confronti delle altre specializzazioni, richiedono il costante aggiornamento del personale sanitario. Altrettanto importante è garantire livelli adeguati di conoscenza alla popolazione. Infatti, l'importanza della genetica medica nel determinismo delle malattie umane richiede un'ampia e corretta divulgazione delle informazioni, finalizzata al raggiungimento di scelte consapevoli sulle concrete possibilità d'intervento nel controllo delle malattie ereditarie. Diventa perciò importante che i settori, che tradizionalmente svolgono attività formativa nel campo della genetica medica (università, società scientifiche, ordini professionali, ecc.) promuovano la diffusione della conoscenza e delle tecnologie nel campo della genetica medica, allo scopo di ricavare il massimo beneficio in termini di prevenzione delle malattie e d'innovazione tecnologica specifica.

7. Aspetti etici e riservatezza.

Le applicazioni all'uomo delle potenzialità derivate dalla ricerca genetica pongono problemi etici che coinvolgono non solo il singolo ma l'intera società. Così ad esempio, l'evoluzione delle conoscenze teoriche e delle tecnologie applicate al genoma hanno sollevato problemi e offerto opportunità, che non hanno precedenti nella storia dell'uomo.

La ricerca e il progresso sono valori fondamentali, specialmente se finalizzati alla salute, e se i relativi problemi etici sono affrontati nelle sedi opportune, con dibattiti multidisciplinari e pluralistici. Allo scopo di garantire che le ricadute delle ricerche siano vantaggiose per l'uomo, è necessario che siano rispettati alcuni principi fondamentali, come il diritto all'informazione, la libertà di scelta, il rispetto della dignità e della vita d'ogni persona, il rispetto per le convinzioni personali e religiose, la riservatezza dei dati, il raggiungimento dell'equità per ciascuno. Solo su una base di valori forti e condivisi potranno essere costruite regole di comportamento giuste ed efficaci per tutti.

I Comitati di bioetica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, il Comitato nazionale per la bioetica, i comitati di bioetica che operano all'interno di organismi internazionali (ad es. Consiglio d'Europa, UNESCO, OMS, ecc,) e il garante della privacy rappresentano importanti riferimenti per un dibattito responsabile.

Alcuni documenti, già disponibili, sulle problematiche etiche in genetica medica forniscono la base sulla quale devono essere impostati i comportamenti operativi delle strutture di genetica medica.

I risultati di un test genetico, proprio perché il genoma collega tra loro le generazioni e da questo è condiviso, possono essere eventualmente comunicati ad altri componenti la famiglia, se considerati a rischio. Ovviamente devono essere usate tutte le possibili cautele e devono essere fatti tutti i possibili tentativi per evitare contrasti e incomprensioni familiari.

Occorre in particolare, da parte dell'équipe, ottenere il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suoi familiari, così come disposto dall'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, definendo con precisione l'ambito della parentela entro la quale effettuare la comunicazione (eventualmente solo entro il terzo grado).

7.1. *Associazioni delle persone/famiglie con malattie genetiche.*

L'associazionismo, soprattutto quello delle persone affette da patologie genetiche e le loro famiglie, svolge un ruolo rilevante nella società italiana. Le associazioni sono la «coscienza critica» della società civile, in quanto:

inducono a riflettere sui problemi che quotidianamente affrontano i pazienti e le famiglie e collaborano alla risoluzione di quelli pratici;

stimolano i tecnici a studiare e a ricercare soluzioni per la diagnosi e la cura, soprattutto delle malattie rare;

svolgono attività d'informazione per i propri associati e per la popolazione.

Le strutture di genetica medica collaborano con le Associazioni, offrendo loro aiuto umano e professionale per il raggiungimento degli obiettivi che si prefiggono.

7.2. *Consenso informato e problematiche etiche.*

Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina «ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata».

Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione i test genetici predittivi (di suscettibilità) possono essere utilizzati solo per finalità mediche o di ricerca scientifica. Ogni altro uso, per finalità estranee a queste ultime, dovrà considerarsi illegittimo.

Devono essere considerati parti integranti di un test genetico la comunicazione e l'interpretazione del risultato e la consulenza relativa alle sue possibili implicazioni.

Il consenso informato relativo ad un test genetico è il risultato di un processo che deve aiutare il soggetto a decidere se sottoporsi o meno a quella indagine.

È necessario che il consenso informato concluda un dialogo nel corso del quale la persona riceve informazioni complete e accurate su tutte le possibili implicazioni dei risultati.

Le informazioni sul test genetico, sulle sue implicazioni e tutto il processo di consulenza devono essere formulati utilizzando un linguaggio adeguato al livello di comprensione e di cultura delle persone.

Le informazioni, fornite prima del test, dovrebbero offrire agli interessati la possibilità di comprendere ciò che viene comunicato e di esprimere le proprie valutazioni e le preoccupazioni relativamente ai vari aspetti del test.

Il consenso informato ai test genetici implica la capacità di assumersi la responsabilità della decisione e perciò richiede, da parte della persona, maturità e consapevolezza decisionale.

La persona che necessita del test, o i suoi familiari, non devono essere influenzati o forzati, in alcun modo, a prendere una specifica decisione. Il rispetto dell'autonomia del soggetto deve essere assoluto. Questo implica la necessità di disporre di informazioni aggiornate ed esaurienti e di essere liberi da costrizioni esterne. La persona alla quale viene offerto un test deve sapere che la sua accettazione è volontaria e che, qualunque sia la sua decisione, non sarà messo in discussione il suo diritto ad essere assistito nel migliore dei modi.

L'informazione sui vantaggi e sugli svantaggi del test deve essere presentata in modo completo, obiettivo e non direttivo.

Se chi offre il test ha difficoltà a discuterne in modo esauriente e obiettivo, sia perché non sufficientemente convinto dell'importanza del processo di consulenza, oppure perché non sufficientemente informato sul test, o ancora per mancanza di tempo, deve indirizzare la persona a chi, nell'ambito della struttura, è in grado di soddisfare questa esigenza in modo adeguato.

Chiunque si sottoponga ad un test, dopo consenso informato, deve essere libero di non conoscere il risultato, anche se il test è già stato eseguito (art. 10, comma 2 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145).

Nell'intervallo che intercorre tra la decisione di sottoporsi al test e la comunicazione del risultato possono intervenire eventi o ripensamenti che inducono la persona a modificare la propria decisione. Non deve quindi essere esercitata alcuna pressione per comunicare all'interessato il risultato.

Il colloquio diretto con il consulente ha particolare rilevanza per coloro che non possono o non sanno leggere e quindi non sono in grado di utilizzare materiale scritto. Possono essere usate altre modalità di comunicazione, che devono comunque essere idonee a fornire le notizie supplementari, di solito trasmesse in forma scritta, che hanno lo scopo di rafforzare la comprensione dei problemi trattati (ad es. sistemi audiovisivi).

Per le persone non udenti deve essere presente al colloquio un interprete della lingua dei segni, ed è utile avvalersi anche dell'ausilio di materiali scritti o visivi.

Nel caso in cui il soggetto comprenda con difficoltà la lingua italiana, si deve utilizzare l'aiuto di un interprete. Particolare attenzione deve essere posta al contesto culturale dal quale proviene il soggetto, soprattutto se appartenente ad altre etnie, in modo da adeguarsi al suo livello di comprensione e al suo sistema di valori.

L'utilità di un test genetico non può perciò essere valutata solo con il criterio delle sue implicazioni mediche, ma devono essere considerate anche implicazioni più ampie che coinvolgono altri aspetti della vita della persona.

Il soggetto al quale viene offerto un test genetico deve ricevere una completa informazione sui suoi aspetti tecnici, sulle sue finalità, nonché sugli eventuali trattamenti o interventi che potranno essere

attuati in rapporto ai risultati. Deve inoltre essere informato dei vantaggi che ne possono derivare e dei rischi ai quali va incontro, in modo da maturare autonomamente la volontà di sottoporsi al test.

La conoscenza della sensibilità e del valore predittivo del test permette al soggetto di valutare meglio le modificazioni del rischio di malattia che possono derivare dal risultato del test.

La persona deve inoltre essere informata:

a) delle modalità e dei tempi di esecuzione del test e di comunicazione del risultato;

b) delle implicazioni dei risultati possibili. Nel caso di diagnosi prenatale si dovrà inoltre tenere conto del rapporto affettivo materno-fetale e delle sue particolari implicazioni sul piano etico, emotivo e psicologico, nonché delle sue diverse valenze nelle varie fasi della gravidanza. L'uso di tecniche invasive per il prelievo di tessuti fetali impone una rigorosa ed esauriente informazione sulle modalità operative e sul rischio derivante dalla loro applicazione;

c) dei sistemi adottati per la tutela della riservatezza dei risultati e di chi abbia accesso a quelle informazioni; la località e la durata di conservazione del campione utilizzato per il test e la disponibilità del campione per altri fini; di chi possa accedere al campione e per quali finalità; del diritto dell'interessato a limitare l'accesso ai risultati e la disponibilità del campione per altri fini.

Tutti questi aspetti devono essere discussi con gli interessati, fornendo le informazioni necessarie e favorendone l'autonomia decisionale. La sottoscrizione del consenso informato scritto è l'ultima fase del processo comunicativo.

In relazione a quanto sopra esposto, deve essere evitata l'esecuzione di test genetici senza adeguata consulenza e supporto alla persona; in particolare non si deve offrire, come accade in altri Paesi, test genetici di suscettibilità o di paternità, attraverso internet o altri mezzi informativi.

Ai fini di una corretta applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» è sempre necessario ottenere il consenso all'acquisizione dei dati genetici, all'utilizzo e alla conservazione dei dati genetici e (sensibili) da parte dell'interessato ed in particolare:

per i test di identificazione dei portatori sani;

per lo studio della variabilità individuale;

per i test di paternità è sempre necessario acquisire il consenso di entrambi i genitori;

per i test diagnostici.

per quanto riguarda i test presintomatici, è importante che al soggetto sia garantita la possibilità di prendere una decisione autonoma, sulla base della propria scala di valori. Chi gestisce il test ha l'obbligo di stimolare una libera decisione del soggetto e di informarlo del suo pieno diritto di decidere diversamente. Le persone devono essere consapevoli che un risultato positivo può avere implicazioni per i figli attuali e futuri e per altri consanguinei. I test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti ma a rischio per patologie genetiche, previo consenso informato dei genitori o di chi detiene la patria potestà, solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o trattamenti preventivi efficaci prima del raggiungimento della maggiore età. Per quanto attiene in particolare ai test presintomatici relativi a malattie ad esordio nell'età adulta, si raccomanda pertanto di posporre l'analisi fino a quando il soggetto abbia raggiunto la maggior età e, quindi, la capacità di decidere in piena autonomia;

per i test di suscettibilità, l'eventuale attuazione di indagini deve essere accompagnata da una corretta e capillare informazione sulle attuali conoscenze, sui limiti e sulle potenzialità effettive della «predizione genetica». L'esecuzione di un test di suscettibilità deve essere consentito alle persone maggiorenni, capaci di autodeterminazione;

le persone che si sottopongono ai test farmacogenetici devono essere adeguatamente informate e devono preliminarmente sottoscrivere il consenso informato.

8. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DI GENETICA MEDICA DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

Le strutture cliniche di genetica medica e i laboratori di genetica medica sono strutture specialistiche alle quali afferiscono le persone che hanno la necessità di affrontare problemi di possibile o dimostrata origine genetica.

Le strutture cliniche di genetica medica e i laboratori di genetica medica si rivolgono a bacini di utenza stabiliti dalla programmazione regionale, idonei a raggiungere efficienza, qualità e a razionalizzare i costi. È necessario che le strutture di genetica medica operino in collegamento funzionale, anche tramite una rete organizzata su base regionale o addirittura nazionale, per favorire la circolazione di informazioni sulle patologie genetiche, in particolare quelle rare.

Nell'ambito della programmazione regionale, sarebbe importante che le strutture di genetica medica si integrassero nella rete delle malattie rare, in quanto la maggior parte di esse ha un'origine genetica.

Il personale sanitario laureato, che opera nelle strutture di genetica medica, deve essere specialista in genetica medica o possedere i requisiti equipollenti secondo la normativa vigente (legge n. 833/1978, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1984, decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, decreto ministeriale 30 gennaio 1998).

Per situazioni che lo richiedono, le strutture di genetica medica usufruiscono delle competenze del comitato di bioetica di riferimento.

8.1. *Strutture cliniche di genetica medica.*

8.1.1. *Definizione.*

Le strutture cliniche di genetica medica sono strutture alle quali si rivolgono le persone o le famiglie che sono affette o a rischio di essere affette da malattie genetiche. I medici genetisti operano per assicurare, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari, in particolare con quelli operanti nei laboratori di genetica medica, la diagnosi accurata, la consulenza genetica, la prevenzione e le possibili terapie.

8.1.2. *Requisiti.*

Le strutture cliniche di genetica medica che erogano prestazioni specialistiche in diversi regimi sono in possesso dei requisiti minimi strutturali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché dei requisiti eventualmente stabiliti dalle specifiche normative regionali in materia.

È auspicabile, inoltre, che sia presente nelle strutture di genetica un locale idoneo a garantire riservatezza e tranquillità, da utilizzare per la consulenza genetica, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

Le strutture cliniche di genetica medica sono quelle presso cui opera personale dedicato, comprendente figure professionali differenziate in numero adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

8.1.3. *Procedure.*

Le strutture cliniche di genetica medica devono disporre anche di procedure per:

la definizione della congruità delle richieste;

la standardizzazione dei requisiti minimi delle prestazioni.

Inoltre, le strutture cliniche di genetica medica devono adottare protocolli assistenziali di diagnosi e follow-up condivisi e collaborano all'istituzione e al mantenimento dei registri delle malattie genetiche in collegamento con le strutture regionali e nazionali preposte (come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 279 del 2001, Registro nazionale delle malattie rare, presso l'Istituto superiore di sanità). Le strutture cliniche di genetica medica devono essere inserite nei sistemi di controllo di verifica della qualità, aziendali e regionali. La compilazione del referto e l'archiviazione dei dati deve rispondere a criteri di logica, chiarezza e sicurezza. Infine i risultati devono essere verificati attraverso vari indicatori (ad es. pertinenza delle indicazioni all'analisi, tempi di consegna del referto, percentuale d'insuccesso, ecc.).

I registri delle patologie debbono contenere dati anonimi.

8.1.4. *Rapporto con gli utenti.*

Le strutture cliniche di genetica medica, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi modelli organizzativi, devono fornire agli utenti informazioni su:

le patologie trattate;

la tipologia delle prestazioni erogate;

le modalità d'accesso;

la definizione delle priorità di accesso per le prestazioni che rivestano carattere d'urgenza;

le modalità di consegna dei risultati;

i responsabili dei diversi settori;

le modalità di assistenza agli utenti;

i diritti tutelati;

le procedure adottate per il trattamento dei dati nel rispetto della privacy.

Il genetista clinico, nell'ambito della consulenza genetica, deve fornire, in un processo interattivo ed interdisciplinare, informazioni dettagliate sul percorso diagnostico, clinico e assistenziale e deve rilasciare relazione scritta e firmata. Copia di detta documentazione deve essere conservata presso la struttura allegata alla documentazione delle prestazioni erogate o alla cartella clinica.

8.1.5. *Rapporto con gli altri specialisti e con i laboratori di genetica medica.*

I professionisti che operano presso le strutture cliniche di genetica medica interagiscono con gli altri specialisti per quanto di loro competenza e con i laboratori di genetica medica, stabilendo regole per la consulenza collegata ai test genetici, per le procedure e i percorsi diagnostici integrati.

8.1.6. *Indicatori di qualità.*

Le strutture cliniche di genetica medica devono prevedere un sistema di verifica della qualità adeguato alla complessità delle attività.

8.2. *Laboratori di genetica medica.*

8.2.1. *Definizione.*

I laboratori di genetica medica sono strutture che eseguono test genetici (citogenetica, genetica molecolare, genetica biochimica, immunogenetica, citogenetica e genetica oncologica e altri).

Il test genetico deve essere considerato un servizio integrato, nel senso che deve essere preceduto e seguito da una informazione specifica (consulenza collegata al test genetico).

In base alla specifica organizzazione regionale, i laboratori di genetica medica sono funzionalmente collegati alle strutture di genetica clinica, al fine di attuare in modo integrato i programmi operativi.

8.2.2. *Requisiti.*

I laboratori di genetica medica sono in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché dei requisiti eventualmente stabiliti dalle specifiche normative regionali in materia.

Inoltre devono possedere spazi idonei dedicati:

a garantire riservatezza e tranquillità per le attività di consulenza genetica collegata ai test genetici (anche in condivisione con la struttura clinica di genetica medica, se presente nello stessa Azienda o Ente o Struttura convenzionata);

alla conservazione dei risultati dei test genetici, in accordo con le norme per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

alla gestione di una «Banca di cellule e di DNA» (ad es. per l'immortalizzazione di linee cellulari con virus, per la crioconservazione, ecc.), qualora tale attività sia svolta dal laboratorio.

I laboratori di genetica medica sono quelli presso cui opera personale dedicato, comprendente figure professionali differenziate in numero adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

8.2.3. *Procedure.*

I laboratori di genetica medica devono anche disporre di procedure per la standardizzazione dei requisiti minimi delle prestazioni. Inoltre devono adottare protocolli per l'effettuazione dei test genetici condivisi e collaborare alla raccolta e all'elaborazione dei dati epidemiologici.

I laboratori di genetica devono effettuare i controlli di qualità interni ed esterni, secondo le procedure stabilite e riconosciute dalla regione; i controlli esterni devono essere svolti a livello regionale, nazionale e/o a livello europeo. A livello nazionale il controllo è coordinato dall'Istituto superiore di sanità.

8.2.4. *Rapporto con gli utenti.*

I laboratori di genetica medica nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi modelli organizzativi devono fornire agli utenti informazioni su:

le patologie trattate;

la tipologia delle prestazioni erogate;

le modalità d'accesso;

la definizione delle priorità di accesso per le prestazioni che rivestano carattere d'urgenza;

le modalità di consegna dei risultati;

i responsabili dei diversi settori;

le modalità di assistenza agli utenti;

i diritti tutelati;

le procedure adottate per il trattamento dei dati nel rispetto della privacy.

In accordo con le linee-guida nazionali e internazionali i test genetici devono essere preceduti dalla consulenza collegata al test, finalizzata a:

chiarire il significato, i limiti, l'attendibilità, la specificità del test genetico;

acquisire e/o integrare dati sull'albero genealogico, quando questi non siano già stati forniti;

ottenere il consenso all'esecuzione del test.

La struttura deve conservare i consensi informati all'esecuzione dei test genetici, sottoscritti dagli interessati, allegati alle informazioni anagrafiche della persona che si sottopone al test e alla documentazione delle prestazioni erogate in una scheda informativa in cui venga riportata anche l'indicazione per l'esecuzione del test da parte del medico che l'ha formulata.

I referti dei test genetici devono essere comprensibili, anche ai non addetti ai lavori, e devono uniformarsi alle raccomandazioni delle Società scientifiche nazionali e internazionali.

8.2.5. *Rapporti con altri specialisti e con le strutture cliniche di genetica medica.*

I laboratori di genetica medica devono operare in stretta collaborazione, oppure tramite collegamento in rete con le strutture cliniche di genetica medica di riferimento, stabilendo regole per la consulenza collegata ai test genetici e per le procedure e i percorsi diagnostici.

Indicatori di qualità

I laboratori di genetica medica devono prevedere un sistema di verifica della qualità adeguata alla complessità delle attività.

04A09280

ACCORDO 29 luglio 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina «Audiologia e foniatria».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 29 luglio 2004:

Premesso che:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante: «Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio sanitario nazionale», dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della salute previo, parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-regioni;

il comma 2 del richiamato art. 4 ha determinato in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi di secondo livello, fino a quando non verrà adottato il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo;

l'art. 6 del predetto regolamento, prevede che l'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline di cui al predetto art. 4, deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416) con il quale sono state definite le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali e l'accordo sancito l'11 luglio 2002 (rep. atti n. 1487), con il quale sono state individuate le discipline di epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici;

Tenuto conto che si ritiene necessario individuare tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, in considerazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, per la categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi, la seguente disciplina: «Audiologia e foniatria»;

Considerato che in sede tecnica l'8 luglio 2004 è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

Sancisce

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sotto indicati:

è individuata tra le discipline, nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi, la seguente: «Audiologia e foniatria»;

la tabella *a)*, allegata all'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416), è così modificata:

A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

1) anatomia patologica;

2) anestesia e rianimazione;

3) audiologia e foniatria;

4) biochimica clinica;

5) farmacologia e tossicologia clinica;

6) laboratorio di genetica medica;

7) medicina trasfusionale;

8) medicina legale;

9) medicina nucleare;

10) microbiologia e virologia;

11) neurofisiopatologia;

12) neuroradiologia;

13) patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

14) radiodiagnostica.

Roma, 29 luglio 2004

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

04A09279

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Aggiornamento per l'anno 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione per l'anno 2005 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico, e modifiche al Testo integrato approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 135/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

l'allegato *A* alla deliberazione n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;

Considerato che:

ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

ai sensi del richiamato art. 6 del testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse,

mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

ai sensi del richiamato art. 15 del testo integrato la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

e) limitatamente agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$ e $\rho_3(disBT)$, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio,

mentre la quota parte delle medesime componenti ρ_1 e ρ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimesti disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

ai sensi del richiamato art. 21 del testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera *b)*, del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalità previste per la sopra richiamata componente TRAS;

ai sensi del richiamato art. 26 del testo integrato, la quota parte delle componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

e) limitatamente agli elementi $\sigma_3(disMT)$, e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio,

mentre la quota parte delle medesime componenti σ_1, σ_2 e σ_3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

d) limitatamente all'elemento $\sigma_3(tras)$, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC_6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato;

la base di capitale oggetto di remunerazione, utilizzata ai fini della fissazione delle tariffe per l'anno 2004, includeva una stima degli investimenti netti relativi all'anno 2003;

Considerato che:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2003-maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,2%;

il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2003-I trimestre 2004 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dell'1,8%;

con comunicazione in data 14 luglio 2004, prot. PB/M04/2625, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

con comunicazione in data 14 luglio 2004, prot. PB/M04/2626, l'Autorità ha richiesto ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

con comunicazione in data 15 luglio 2004, prot. PB/M04/2657, l'Autorità ha richiesto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera *b)*;

l'art. 22, comma 22.4, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 4/04, prevede che le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuità del servizio o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto «Oneri per recuperi di continuità»;

l'art. 2, comma 19, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

con deliberazione n. 156/01, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;

l'Autorità determinerà con successivo provvedimento i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo tariffario ai costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001, attuate conformemente al decreto stesso e alla deliberazione n. 103/03;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa massima TV2 di cui all'art. 10 del medesimo testo integrato;

con comunicazione in data 14 maggio 2004, prot. n. 265/GZ - EF/uz, la Federazione nazionale delle imprese operanti nel campo energetico (di seguito: Federenergia), ha richiesto all'Autorità di prevedere la possibilità per le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato, di riconoscere ai propri clienti sconti rispetto alla tariffa massima TV2;

ai sensi dell'art. 4 del Testo integrato le imprese distributrici entro il 30 settembre di ciascun anno presentano all'Autorità le proposte di opzioni tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo;

le proposte di opzioni tariffarie di cui al precedente alinea si basano sui valori aggiornati delle tariffe e dei parametri tariffari relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica aggiornati dall'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno, a valere per l'anno successivo;

Federenergia con comunicazione in data 28 luglio 2004, prot. n. 429/GZ - EF/pd e la società Enel Distribuzione S.p.a., con comunicazione in data 29 luglio 2004, prot. DD/P2004008121, hanno richiesto all'Autorità di prorogare il richiamato termine per la proposta delle opzioni tariffarie di cui all'art. 4 del Testo integrato;

Ritenuto che sia opportuno disporre:

il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2005, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari all'1,5% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;

l'adeguamento della componente UC_6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2005 pari a circa 50 milioni di euro;

con riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, derivanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento di tali costi;

Ritenuto inoltre opportuno:

prevedere la possibilità per le imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato, di riconoscere ai propri clienti sconti rispetto alla tariffa TV2;

modificare il termine di cui all'art. 4 del Testo integrato per la proposta delle opzioni tariffarie, fissandolo al 15 ottobre;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deli-

berazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2005

2.1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2.2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.

2.3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.

2.4. La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato è fissata pari 0,0254 centesimi di euro/kWh.

2.5. La componente di cui al comma 20.1, lettera *b)*, del Testo integrato è fissata pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2005

3.1. Le tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 13, 14, 15 e 16 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.

Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2005

4.1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.

Art. 5.

Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2005

5.1. La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.

Art. 6.

Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2005

6.1. I valori della componente tariffaria UC_6 per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.

Art. 7.

Modificazioni del Testo integrato

7.1. Al comma 4.1 del Testo integrato le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «15 ottobre».

7.2. Alla fine del comma 13.2 del Testo integrato sono aggiunte le seguenti parole: «salvo quanto disposto dal comma 13.6».

7.3. Dopo il comma 13.5 del Testo integrato sono aggiunti i seguenti commi:

«13.6. Le imprese distributrici possono applicare riduzioni alle componenti tariffarie α_1, α_2 e α_3, della tariffa TV2 di cui al comma 10.1. Le riduzioni, ove previste, sono applicate a tutti i clienti appartenenti alla relativa tipologia contrattuale.

13.7. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 deve essere preventivamente comunicata all'Autorità.

13.8. I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 non possono essere oggetto di integrazione secondo quanto previsto dall'art 50.».

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2005. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it).

Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorità il testo integrato, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 29 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 2.1: Componente TRAS per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

	Tipologie di contratto di cui comma 2.2	*TRAS*
		centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,37
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,22
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,35
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,29

Tabella 2.2: Componente TRAS per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4

	Tipologie di contratto di cui comma 2.2	*TRAS*			
		F1	F2	F3	F4
		centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,85	0,55	0,36	0,17
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,85	0,55	0,36	0,17
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,80	0,51	0,34	0,16
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,80	0,51	0,34	0,16
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,79	0,50	0,33	0,15

Tabella 3: Componenti ρ1 e ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e loro elementi

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
		ρ1	ρ3
		centesimi di euro/punto di prelievo	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	1,35
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	13.219,87	1,05
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,70
lettera e)	Altre utenze in media tensione	702.628,01	0,10
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	1.862.569,63	0,07

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Elementi della componente ρ1		
		ρ1 (disMT)	ρ1 (disBT)	ρ1(cot)
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	-	11.481,88	1.737,99
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-
lettera e)	Altre utenze in media tensione	664.668,93	-	37.959,08
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	-	-	1.862.569,63

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2		Elementi della componente ρ3			
		ρ3 (disAT)	ρ3 (disMT)	ρ3 (disBT)	ρ3(cot)
		centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0900	0,6700	0,5200	0,0700
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,1000	0,9500	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0800	0,5800	-	0,0400
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,1000	-	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,0700	-	-	-

Tabella 7: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

Fascia oraria	centesimi di euro/kWh
F1	0,77
F2	0,49
F3	0,32
F4	0,14

Tabella 13: Componenti della tariffa D1

Componenti della tariffa D1								
componente σ1				componente σ2	componente σ3			
mis	cot	cov	totale		trasm	dis AT	dis MT	totale
centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
1.651,56	1.156,14	187,68	2.995,38	1.394,87	0,32	0,12	0,85	1,29

Tabella 14 - Componente τ3 della tariffa D2

Scaglioni di consumo (kWh/anno) da	fino a	Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)
0	900	-
901	1800	1,90
1801	2640	4,11
2641	3540	11,09
3541	4440	9,22
oltre 4440		4,11

Tabella 15 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2

Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)
192	624

Tabella 16 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3

Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)	Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)
2.640	1.548	4,11

Tabella 19: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza ($\rho 3'c(disAT)$)

Tipologie	Anno 2004	Anno 2005
	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	0,0399	0,0399
Bassa tensione - illuminazione pubblica	0,0320	0,0311
Bassa tensione - altri usi	0,0403	0,0387
Media tensione - illuminazione pubblica	0,0199	0,0197
Media tensione - altri usi	0,0385	0,0370
Alta tensione	0,0233	0,0220

Tabella 21: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza ($\rho_1'^c(disMT)$, ($\rho_3'^c(disMT)$)

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,1287	-	0,1272
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1001	-	0,1001
Bassa tensione - altri usi	-	0,1437	-	0,1422
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,1116	-	0,1116
Media tensione - altri usi	109.290,9900	-	108.493,2200	-

Tabella 22: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza

Tipologie	Anno 2004		Anno 2005	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Bassa tensione - usi domestici	-	0,2386	-	0,2359
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	0,1856	-	0,1856
Bassa tensione - altri usi	-	0,2664	-	0,2636
Media tensione - illuminazione pubblica	-	0,2068	-	0,2068
Media tensione - altri usi	202.585,66	-	201.106,88	-

Tabella 25: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,0213
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0168
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,0188
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0149
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,0188
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,0078

Tabella 26 Componente tariffaria UC6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		UC6		
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione		19,30	0,01
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica			0,02
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione			
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	158,88		0,01
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	158,88		0,01
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica			0,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9.185,88		
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione			

Tabella 27 Componente tariffaria UC6 per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	UC6	UC6	UC6
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW/anno	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165)	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00

04A09191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2132
Yen giapponese	133,21
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,68040
Corona svedese	9,0816
Franco svizzero	1,5468
Corona islandese	87,23
Corona norvegese	8,4200
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,363
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6579
Lira maltese	0,4274
Zloty polacco	4,3176
Leu romeno	41115
Tallero sloveno	239,9400
Corona slovacca	39,940
Lira turca	1859000
Dollaro australiano	1,7360
Dollaro canadese	1,5763
Dollaro di Hong Kong	9,4628
Dollaro neozelandese	1,8377
Dollaro di Singapore	2,0497
Won sudcoreano	1390,69
Rand sudafricano	7,9190

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09322

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribuspir»

Estratto decreto A.I.C. n. 316 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «RIBUSPIR», nelle forme e confezioni: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore standard, «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore jet.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Giacomo Chiesi, cap 43100, Italia, codice fiscale n. 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore standard:

A.I.C. n. 036066013 (in base 10) 12DNQX (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50;

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

confezione: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore jet;

A.I.C. n. 036066025 (in base 10) 12DNR9 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50;

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, ne controllo).

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e delle affezioni croniche ostruttive delle vie respiratorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto G n. 270 del 18 giugno 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico: «FLUOXETINA», rilasciata alla società Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma , via Roccamandolfi, 1, cap 00156, Italia, Codice fiscale n. 06831491003, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule (codice A.I.C. n. 034600015\G) viene autorizzata la confezione «20 mg capsule rigide» 28 capsule (codice A.I.C. n. 034600039\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide «28 capsule A.I.C. n. 034600039\G (in base 10) 10ZX37 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 15,00;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: l.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Vittorino Grassi, 9/15-Roma (tutte).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: FLUOXETINA cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido di mais 167,64 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; gelatina in quantità non minore di 48,7 mg; gelatina in quantità non maggiore di 57,3 mg; titanio biossido 1,3 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: FLUOXETINA è indicato nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034375, relativo al farmaco «AZUR» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ltaliana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 034600015\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A09246

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di dieci società cooperative

Il Direttore provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del Codice civile avvisa che sarà richiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

Busc	S.N.	Denominazione	Sede	Cost.	C.F. o Rea
2869	116503	Cooperativa edificatrice Habitat	San Casciano Val di Pesa	5/9/1971	0127770481
2938	119706	Circolo lavoratori cristiani di Greve	Greve in Chianti	25/4/1972	80010010488
2945	120048	Cooperativa lavoratori lavanderia Nannucci	Firenze	13/7/1972	235672
3000	122126	Cooperativa articoli profumeria acconciatori C.A.P.A.	Firenze	23/10/1972	00514220482
3057	125689	Cooperativa artigiana lavori edili e stradali	Calenzano	30/5/1973	00678750480
3191	132091	Cooperativa edificatrice la tredicesima	Scandicci	4/2/1974	80000190480
3204	132439	Libreria rinascita	Firenze	26/3/1974	00865600480
3205	132440	Consorzio nuovo artigianato	Lastra a Signa	12/4/1974	01339260489
3210	132568	Cooperativa di lavoro Campigiana	Campi Bisenzio	2/5/1974	00884540485
3222	133225	Casa in Cepceto	Firenze	24/5/1974	247726

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini n. 9 - 50129 Firenze.

04A09223

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Unione di credito a risparmio a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Unione di credito a risparmio a r.l.» con sede in Avezzano - Busc 2026 - costituita per rogito del notaio Roberto Colucci in data 24 aprile 1991 - repertorio n. 2950.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione di L'aquila-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09222

Approvazione di modifiche statutarie di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la modifica all'art. 3, comma 5 della Statuto, adottata dal Comitato dei delegati nell'adunanza dell'1, 2, 3 e 4 ottobre 2003, nel testo certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa, con repertorio n. 21338, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 29 gennaio 2004.

04A09242

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche allo Statuto, nel testo di cui all'allegato B al rogito del dottor Antonino Privitera, notaio in Roma, in data 6 maggio 2004, rep. n. 31403, racc. n. 17544.

04A09243

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche all'art. 29, comma 2, all'art. 37, comma 5, all'art. 25, comma 6 all'art. 42, comma 8 dello Statuto, e sono stati approvati, altresì, il regolamento per il calcolo delle prestazioni supplementari reversibili, nonchè l'art. 3, comma 4, dello Statuto, adottati dal Comitato dei delegati, nel sesto certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa, rispettivamente, dal dott. Rita Fiumara, notaio in Roma, in data 31 ottobre 2002, con repertorio n. 29040 e dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 24 gennaio 2003 con repertorio 20419; in data 29 gennaio 2004 con repertorio n. 21337 e in data 11 giugno 2003 con repertorio n. 20803.

04A09244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2004, è approvato sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 29 ottobre 1999, lo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) di Roma.

Per la consultazione del testo integrale dello statuto si rinvia al sito: www.unire.it

04A09284

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina Hexal»

Estratto decreto n. 1009 del 6 agosto 2004

Medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate-Brianza (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg, A.I.C. n. 036292023/MG (in base 10), 12MKFR (in base 32) - Classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 9,89 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 16,33 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

30 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg, A.I.C. n. 036292011/MG (in base 10), 12MKFC (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg, A.I.C. n. 036292035/MG (in base 10), 12MKGT3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: azatioprina 50 mg.

Eccipienti:

Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale, magnesio stearato.

Rivestimento ipromellosa, cellulosa microcristallina, poliossile 8 stearato, talco.

Colorante: titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento: Amareg GmbH, Donaustaufer Strasse 378 - 93055 Regensburg Germania.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben Germania.

Indicazioni terapeutiche: Azatioprina hexal è indicata in associazione ad altri farmaci immunosoppressori, per la profilassi del rigetto nel trapianto di organi allogenici quali rene fegato, cuore polmone e pancreas. L'Azatioprina viene normalmente utilizzata o nel regime immunosoppressivo in aggiunta agli altri agenti immunosoppressori che costituiscono la base della terapia.

L'effetto terapeutico può essere evidente solo dopo settimane o mesi e può comportare una riduzione della posologia degli steroidi, così riducendo la tossicità associata agli alti dosaggi e all'uso prolungato dei cortisonici.

L'Azatioprina è indicata nei casi gravi delle seguenti patologie, in cui i pazienti risultano intolleranti o hanno sviluppato tolleranza agli steroidi e in cui la risposta terapeutica è inadeguata nonostante il trattamento con dosi elevate di steroidi: artrite reumatoide attiva grave che non può essere controllata con farmaci meno tossici (DMARDs) (farmaci antireumatici modificanti la malattia), malattie intestinali infiammatorie gravi e moderatamente gravi (morbo di crohn o colite ulcerosa), lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite e poliliosite, epatite cronica attiva autoimmune, poliartrite nodosa, anemia emolitica autoimmune refrattaria ad anticorpi caldi, porpora trombocitopenica cronica idiopatica refrattaria.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Sandoz»

Estratto decreto n. 1010 del 6 agosto 2004

Medicinale: CARVEDILOLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454027/MG (in base 10), 12SHNC (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,33 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,50 euro;

28 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454181/MG (in base 10), 12SHT5 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,33 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,50 euro;

30 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454320/MG (in base 10), 12SHXJ (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,76 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,80 euro;

30 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454460/MG (in base 10), 12SHNC (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

14 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454015/MG (in base 10), 12SHMZ (in base 32);

30 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454039/MG (in base 10), 12SHNR (in base 32);

32 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454041/MG (in base 10), 12SHNT (in base 32);

50 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454054/MG (in base 10), 12SHP6 (in base 32);

56 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454066/MG (in base 10), 12SHPL (in base 32);

60 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454078/MG (in base 10), 12SHPY (in base 32);

98 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454080/MG (in base 10), 12SHQ0 (in base 32);

100 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454092/MG (in base 10), 12SHQD (in base 32);

100 × 1 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454104/MG (in base 10), 12SHQS (in base 32);

120 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454116/MG (in base 10), 12SHR4 (in base 32);

250 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454128/MG (in base 10), 12SHRJ (in base 32);

10 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454130/MG (in base 10), 12SHRL (in base 32);

7 compresse in blister opa/al/pvc/al da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454142/MG (in base 10), 12SHRY (in base 32);

7 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454155/MG (in base 10), 12SHSC (in base 32);

10 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454167/MG (in base 10) 12SHSR (in base 32);

14 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454179/MG (in base 10), 12SHT3 (in base 32);

30 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454193/MG (in base 10), 12SHTK (in base 32);

32 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454205/MG (in base 10), 12SHTX (in base 32);

50 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454217/MG (in base 10), 12SHU9 (in base 32);

56 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454229/MG (in base 10), 12SHUP (in base 32);

60 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454231/MG (in base 10), 12SHUR (in base 32);

98 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454243/MG (in base 10), 12SHV3 (in base 32);

100 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454256/MG (in base 10), 12SHVJ (in base 32);

120 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454268/MG (in base 10), 12SHVW (in base 32);

250 compresse in contenitore HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036454270/MG (in base 10), 12SHVY (in base 32);

7 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454282/MG (in base 10), 12SHWB (in base 32);

10 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454294/MG (in base 10), 12SHWQ (in base 32);

14 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454306/MG (in base 10), 12SHX2 (in base 32);

28 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454318/MG (in base 10), 12SHXG (in base 32);

32 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454332/MG (in base 10), 12SHXW (in base 32);

50 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454344/MG (in base 10), 12SHY8 (in base 32);

56 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454357/MG (in base 10), 12SHYP (in base 32);

60 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454369/MG (in base 10), 12SHZ1 (in base 32);

98 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454371/MG (in base 10), 12SHZ3 (in base 32);

100 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454383/MG (in base 10), 12SHZH (in base 32);

100 × 1 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454395/MG (in base 10), 12SHZV (in base 32);

120 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454407/MG (in base 10), 12SJ07 (in base 32);

250 compresse in blister opa/al/pvc/al da 25 mg, A.I.C. n. 036454419/MG (in base 10), 12SJ0M (in base 32);

7 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454421/MG (in base 10), l2SJ0P (in base 32);

10 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454433/MG (in base 10), 125S11 (in base 32);

14 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454445/MG (in base 10), 12SJ1F (in base 32);

28 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454458/MG (in base 10), 12SJ1U (in base 32);

30 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454460/MG (in base 10), 12SJ1W (in base 32);

32 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454472/MG (in base 10), 12SJ28 (in base 32);

50 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454484/MG (in base 10), 12SJ2N (in base 32);

56 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454496/MG (in base 10), 12SJ30 (in base 32);

60 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454508/MG (in base 10), 12SJ3D (in base 32);

98 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454510/MG (in base 10), 12SJ3G (in base 32);

100 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454522/MG (in base 10), 12SJ3U (in base 32);

120 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454534/MG (in base 10), 12SJ46 (in base 32);

250 compresse in contenitore HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036454546/MG (in base 10), 12SJ4L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione: una compressa da 6,25 e 25 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: 6,25 o 25 mg di carvedilolo;

eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato, povidone K25, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato.

Produzione confezionamento: KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 6, Novo mesto Slovenia.

Controllo e rilascio dei lotti: Milmounth Healthcare Ltd Units 5-7 Navan Enterprise Centre Trim Road Navan (Co. Meath) Irlanda.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Sanico NV Veedijk 59 Industriezone 4 Trnhout Belgio, Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Dieselstrasse 5 Gerlingen Germania.

Rilascio dei lotti: Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Gutenbergstrasse 1 Bruckmul Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale angina pectoris stabile cronica. Trattamento aggiuntivo nell'insufficienza cardiaca cronica stabile da moderata a grave.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Hexal»

Estratto decreto n. 1011 del 6 agosto 2004

Medicinale: CARVEDILOLO HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate-Brianza (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457202/MG (in base 10), 12SLRL (in base 32) - Classe A;

Prezzo ex factory IVA esclusa 3,56 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 5,87 euro.

28 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457291/MG (in base 10), 12SLUC (in base 32) - Classe A;

Prezzo ex factory IVA esclusa 3,56 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 5,87 euro.

30 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457556/MG (in base 10), 12SM2N (in base 32) - Classe A;

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

30 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457644/MG (in base 10), 12SM5D (in base 32) - Classe A;

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro.

Prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

14 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457012/MG (in base 10), 12SLKN (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457024/MG (in base 10), 12SLL0 (in base 32);

28 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457036/MG (in base 10), 12SLLD (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457048/MG (in base 10), 12SLLS (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457051/MG (in base 10) 12SLLV (in base 32);

50X1 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457063/MG (in base 10), 12SLM7 (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457075/MG (in base 10), 12SLMM (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457087/MG (in base 10), 12SLMZ (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457099/MG (in base 10), 12SLNC (in base 32);

98X1 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457101/MG (in base 10), 12SLNF (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457113/MG (in base 10), 12SLNT (in base 32);

28 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457125/MG (in base 10), 12SLP5 (in base 32);

30 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457137/MG (in base 10), 12SLPK (in base 32);

60 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457149/MG (in base 10), 12SLPX (in base 32);

100 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457152/MG (in base 10), 12SLQ0 (in base 32);

250 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457164/MG (in base 10), 12SLQD (in base 32);

500 compresse in contenitore PE/HD da 3,125 mg, A.I.C. n. 036457176/MG (in base 10), 12SLQS (in base 32);

14 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457188/MG (in base 10), 12SLR4 (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457190/MG (in base 10), 12SLR6 (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457214/MG (in base 10), 12SLRY (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457226/MG (in base 10), 12SLSB (in base 32);

50X1 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457238/MG (in base 10), 12SLSQ (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457240/MG (in base 10), 12SLSS (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457253/MG (in base 10), 12SLT5 (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457265/MG (in base 10), 12SLKT (in base 32);

98X1 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457277/MG (in base 10), 12SLTX (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457289/MG (in base 10), 12SLU9 (in base 32);

30 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457303/MG (in base 10), 12SLUR (in base 32);

60 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457315/MG (in base 10), 12SLV3 (in base 32);

100 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457327/MG (in base 10), 12SLVH (in base 32);

250 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457339/MG (in base 10), 12SLVV (in base 32);

500 compresse in contenitore PE/HD da 6,25 mg, A.I.C. n. 036457341/MG (in base 10), 12SLVX (in base 32);

14 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457354/MG (in base 10), 12SLWB (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457366/MG (in base 10), 12SLWQ (in base 32);

28 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457378/MG (in base 10), 12SLX2 (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457380/MG (in base 10), 12SLX4 (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457392/MG (in base 10), 12SLXJ (in base 32);

50X1 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457404/MG (in base 10), 12SLXW (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457416/MG (in base 10), 12SLY8 (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457428/MG (in base 10), 12SLYN (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457430/MG (in base 10), 12SLYQ (in base 32);

98X1 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457442/MG (in base 10), 12SLZ2 (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457455/MG (in base 10), 12SLZH (in base 32);

28 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457467/MG (in base 10), 12SLZV (in base 32);

30 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457479/MG (in base 10), 12SM07 (in base 32);

60 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457481/MG (in base 10), 12SM09 (in base 32);

100 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457493/MG (in base 10), 12SM0P (in base 32);

250 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457505/MG (in base 10), 12SLM11 (in base 32);

500 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg, A.I.C. n. 036457517/MG (in base 10), 12SLM1F (in base 32);

14 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457529/MG (in base 10), 12SM1T (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457531/MG (in base 10), 12SM1V (in base 32);

28 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457543/MG (in base 10), 12SM27 (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457568/MG (in base 10), 12SM30 (in base 32);

50X1 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457570/MG (in base 10), 12SM32 (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457582/MG (in base 10), 12SM3G (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457594/MG (in base 10), 12SM3U (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457606/MG (in base 10), 12SM46 (in base 32);

98X1 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457618/MG (in base 10), 12SM4L (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036457620/MG (in base 10), 12SM4N (in base 32);

28 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg, A.I.C. n. 036457632/MG (in base 10), 12SM50 (in base 32);

60 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg, A.I.C. n. 036457657/MG (in base 10), 12SM5T (in base 32);

100 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg, A.I.C. n. 036457669/MG (in base 10), 12SM65 (in base 32);

250 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg, A.I.C. n. 036457671/MG (in base 10), 12SM67 (in base 32);

500 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg, A.I.C. n. 036457683/MG (in base 10), 12SM6M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 6,25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Colorante: ferro ossido giallo (E172).

Una compressa rivestita con film da 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione controllo: HEXAL A/S - Kanalholmen 8 - 12 DK-2650 Hvidore Danimarca, Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Germania.

Sito alternativo per le operazioni di etichettatura, confezionamento e rilascio dei lotti:

Tillomed Laboratoires Ltd 3 Howard Road Eaton Socon ST Neots UK-Cambridgeshire PE19 3ET UK.

Indicazioni terapeutche: ipertensione, angina pectoris, scompenso cardiaco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Merck Generics»

Estratto decreto n. 1012 del 6 agosto 2004

Medicinale: CARVEDILOLO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453278/MG (in base 10), 12SGWY (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,56 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,87 euro;

30 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453607/MG (in base 10), 12SH77 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453191/MG (in base 10), 12SGU7 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 3,56 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 5,87 euro;

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453520/MG (in base 10), 12SH4J (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory IVA esclusa 7,78 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 12,84 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453013/MG (in base 10), 12SGNP (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453025/MG (in base 10), 12SGP1 (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453037/MG (in base 10), 12SGPF (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453049/MG (in base 10), 12SGPT (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453052/MG (in base 10), 12SGPW (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453064/MG (in base 10), 12SGQ8 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453076/MG (in base 10), 12SGQN (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453088/MG (in base 10), 12SGR0 (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453090/MG (in base 10), 12SGR2 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453102/MG (in base 10), 12SGRG (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453114/MG (in base 10), 12SGRU (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453126/MG (in base 10), 12SGS6 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453138/MG (in base 10), 12SGSL (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453140/MG (in base 10), 12SGSN (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453153/MG (in base 10), 12SGT1 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC da 3,125 mg, A.I.C. n. 036453165/MG (in base 10), 12SGTF (in base 32);

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453177/MG (in base 10), 12SGTT (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453189/MG (in base 10), 12SGU5 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453203/MG (in base 10), 12SGUM (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453215/MG (in base 10), 12SGUZ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453227/MG (in base 10), 12SGVC (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453239/MG (in base 10), 12SGVR (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453241/MG (in base 10), 12SGVT (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453254/MG (in base 10), 12SGW6 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453266/MG (in base 10), 12SGWL (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453280/MG (in base 10), 12SGX0 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453292/MG (in base 10), 12SGXD (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453304/MG (in base 10), 12SGXS (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453316/MG (in base 10), 12SGY4 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC da 6,25 mg, A.I.C. n. 036453328/MG (in base 10), 12SGYJ (in base 32);

10 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453330/MG (in base 10), 12SGYL (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453342/MG (in base 10), 12SGYY (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453355/MG (in base 10), 12SGZC (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453367/MG (in base 10), 12SGZR (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453379/MG (in base 10), 12SH03 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453381/MG (in base 10), 12SH05 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453393/MG (in base 10), 12SHOK (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HPDE da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453405/MG (in base 10), 12SHOX (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453417/MG (in base 10), 12SH19 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453429/MG (in base 10), 12SH1P (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453431/MG (in base 10), 12SH1R (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453443/MG (in base 10), 12SH23 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453456/MG (in base 10), 12SH2J (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453468/MG (in base 10), 12SH2W (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453470/MG (in base 10), 12SH2Y (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC da 12,5 mg, A.I.C. n. 036453482/MG (in base 10), 12SH3B (in base 32);

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453494/MG (in base 10), 12SH3Q (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453506/MG (in base 10), 12SH42 (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453518/MG (in base 10), 12SH4G (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453532/MG (in base 10), 12SH4W (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453544/MG (in base 10), 12SH58 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453557/MG (in base 10), 12SH5P (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 25 mg, A.I.C. n. 036453569/MG (in base 10), 12SH61 (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453571/MG (in base 10), 12SH63 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453583/MG (in base 10), 12SH6H (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453595/MG (in base 10), 12SH6V (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453619/MG (in base 10), 12SH7M (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453621/MG (in base 10), 12SH7P (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453633/MG (in base 10), 12SH81 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC da 25 mg, A.I.C. n. 036453645/MG (in base 10), 12SH8F(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 6,25 e 25 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: carvedilolo 6,25 o 25 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, crospovidone, povidone, silice colloidale anidra diossido, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido (E 171), trietilcitrato, macrogol, polidestrosio.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione bulk confezionamento e rilascio dei lotti: Chanelle Medical Ltd, IDA Industrial Estate Loughrea Co. Galway Ireland, Specifar Pharmaceuticals, 11 Venizelou st. 123 51 Athens Grecia.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Mc Dermott Laboratoires t/a Gerard Laboratoires 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Ireland.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale angina pectoris cronica stabile, trattamento aggiuntivo nell'insufficienza cardiaca stabile da moderata a severa.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09198

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epicure»

Estratto decreto n. 1013 del 6 agosto 2004

Specialità medicinale: EPICURE.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flaconcino da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082016/M (in base 10), 12F4C0 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 13,20 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 21,78 euro;

1 flaconcino da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082117/M (in base 10), 12F4G5 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory IVA esclusa 54,50 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 89,95 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

5 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082028/M (in base 10), 12F4CD (in base 32);

6 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082030/M (in base 10), 12F4CG (in base 32);

10 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082042/M (in base 10), 12F4CU (in base 32);

12 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082055/M (in base 10), 12F4D7 (in base 32);

20 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082067/M (in base 10), 12F4DM (in base 32);

24 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082079/M (in base 10), 12F4DZ (in base 32);

40 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082081/M (in base 10), 12F4F1 (in base 32);

48 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082093/M (in base 10), 12F4FF (in base 32);

50 flaconcini da 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 036082105/M (in base 10), 12F4FT (in base 32);

5 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082129/M (in base 10), 12F4GK (in base 32);

6 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082131/M (in base 10), 12F4GM (in base 32);

10 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082143/M (in base 10), 12F4GZ (in base 32);

12 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082156/M (in base 10), 12F4HD (in base 32);

20 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082168/M (in base 10), 12F4HS (in base 32);

24 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082170/M (in base 10), 12F4HU (in base 32);

40 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082182/M (in base 10), 12F4J6 (in base 32);

48 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082194/M (in base 10), 12F4JL (in base 32);

50 flaconcini da 50 mg/25 ml, A.I.C. n. 036082206/M (in base 10), 12F4JY (in base 32);

1 flaconcino da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082218/M (in base 10), 12F4KB (in base 32);

5 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082220 (in base 10), 12F4KD (in base 32);

6 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082232/M (in base 10), 12F4KS (in base 32);

10 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082244/M (in base 10), 12F4L4 (in base 32);

12 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082257/M (in base 10), 12F4LK (in base 32);

20 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082269/M (in base 10), 12F4LX (in base 32);

24 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082271/M (in base 10), 12F4LZ (in base 32);

40 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082283/M (in base 10), 12F4MC (in base 32);

48 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082295/M (in base 10), 12F4MR (in base 32);

50 flaconcini da 200 mg/100 ml, A.I.C. n. 036082307/M (in base 10), 12F4N3 (in base 32);

1 flaconcino da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082319/M (in base 10), 12F4NH (in base 32);

5 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082321/M (in base 10), 12F4NK (in base 32);

6 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082333/M (in base 10), 12F4NX (in base 32);

10 flaconcinì da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082345/M (in base 10), 12F4P9 (in base 32);

12 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082358/M (in base 10), 12F4PQ (in base 32);

20 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082360/M (in base 10), 12F4PS (in base 32);

24 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082372/M (in base 10), 12F4Q4 (in base 32);

40 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082384/M (in base 10), 12F4QJ (in base 32);

48 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082396/M (in base 10), 12F4QW (in base 32);

50 flaconcini da 20 mg/10 ml, A.I.C. n. 036082408/M (in base 10), 12F4R8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 2 mg;

eccipienti: lattato di sodio e acido cloridrico per tamponare, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co. KG Schiffgraben 23 - 38690 Vienenburg Germania.

Controllo e rilascio dei lotti: Cell Pharma GmbH Feodor-Lynen Str 23 - 30625 Hannover Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, case di cura e cliniche.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma della mammella, carcinoma ovarico in stato avanzato, carcinoma gastrico in stato avanzato, carcinoma polmonare a piccole cellule, sarcomi avanzati dei tessuti molli, profilassi endovescicale delle recidive del carcinoma superficiale della vescica in seguito a resezione transuretrale (TUR).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09199

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio 5% Baxter»

Estratto decreto n. 1015 dell'8 settembre 2004

Medicinale: GLUCOSIO 5% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 50 ml, A.I.C. n. 035714017/M (in base 10), 121WZ1 (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 100 ml, A.I.C. n. 035714029/M (in base 10), 121WZF (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 250 ml, A.I.C. n. 035714031/M (in base 10), 121WZH (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 500 ml, A.I.C. n. 035714043/M (in base 10), 121WZV (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 1000 ml, A.I.C. n. 035714056/M (in base 10), 121X08 (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 150 ml, A.I.C. n. 035714068/M (in base 10), 121X0N (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: glucosio (come monidrato): 50.0 g/l; ogni ml contiene 50 mg di glucosio (come monoidrato); approssimativamente 840 kj/l (o 200 calorie);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche: trattamento della deplezione di carboidrati e fluido. L'infusione endovenosa di glucosio 5% Baxter viene inoltre utilizzata anche come veicolo e diluente per medicinali compatibili per somministrazione parenterale.

Produzione rilascio dei lotti:

Baxter S.A. Boulevard Renè Branquart 80 Lessines Belgio;

Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Theford (UK);

Baxter Healthcare S.A. Moneen Road S.A. Castlebar Irlanda;

Bieffe Medital Ctra de Biescas Seneguè Sabinanigo Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09193

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% Baxter»

Estratto decreto n. 1016 dell'8 settembre 2004

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, Delibera CIPE 1º febbraio 2001;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 50 ml, A.I.C. n. 035715010/M (in base 10), 121XY2 (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 100 ml, A.I.C. n. 035715022/M (in base 10), 121XYG (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 250 ml, A.I.C. n. 035715034/M (in base 10), 121XYU (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 500 ml, A.I.C. n. 035715046/M (in base 10), 121XZ6 (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 1000 ml, A.I.C. n. 035715059/M (in base 10), 121XZM (in base 32) - Classe «C»;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 150 ml, A.I.C. n. 035715061/M (in base 10), 121XZP (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

ogni ml contiene: principio attivo: 9 mg di sodio cloruro 9.0 g/l;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche: trattamento della deidratazione isotonica extracellulare trattamento della deplezione del sodio veicolo e diluente per la somministrazione parenterale di altri farmaci compatibili.

Produzione rilascio dei lotti:

Baxter S.A. Boulevard Renè Branquart 80 Lessines Belgio;

Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Theford (UK);

Baxter Healthcare S.A. Moneen Road S.A. Castlebar Irlanda;

Bieffe Medital Ctra de Biescas Seneguè Sabinanigo Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09194

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401224/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.